



Comunicato Ufficiale n. 12 del 02/09/2021

Stagione Sportiva 2021/2022

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	460
2. COMUNICAZIONI L.N.D.....	460
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	461
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO.....	472
3.1.4. ORARI UFFICIALI DELLE GARE.....	472
3.2. SEGRETERIA.....	473
3.2.1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC.....	473
3.2.2. PROTOCOLLO PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19.....	473
3.2.3. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA.....	473
3.2.4. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI.....	474
3.2.5. SOCIETÀ' INATTIVE.....	490
3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO.....	490
3.2.7. TORNEI 2021/2022.....	491
3.2.8. TESSERAMENTO TECNICI - NUOVA PROCEDURA.....	493
3.2.9. REGISTRO CONI.....	493
CALCIO FEMMINILE.....	494
CALCIO A 5.....	495
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	500
5. RISULTATI.....	505
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	505
7. ERRATA CORRIGE.....	505
8. ALLEGATI.....	505
9. CALENDARIO GARE.....	505

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Giudice sportivo	tel. 0556521417 fax 0557472709	giudicetoscana@pec-legal.it
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				giudice.toscana@lnd.it
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva	tel. 0556521430 fax 0557472710	cortetoscana@pec-legal.it
Calcio Femminile	tel. 0556521432		e Tribunale Federale		cdt.toscana@lnd.it
Impianti sportivi	impianti.toscana@lnd.it				

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

VADEMECUM - CONVENZIONE LND-ICS-FIDICOM

In allegato al C.U. n. 7 del 5/8/2021 e sul sito della LND è a disposizione delle Società il Vademecum relativo alla Convenzione siglata tra Lega Nazionale Dilettanti, Credito Sportivo e Fidicom per le domande di mutuo presentate sulla base della medesima convenzione.

La rete commerciale dell'Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri responsabili di zona, è a disposizione delle Società per fornire la documentazione utile alla presentazione della domanda di mutuo.

L'elenco dei responsabili di zona, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del Vademecum, nella quale è indicato anche il Numero Verde 800 298278 utilizzabile per ricevere informazioni ed assistenza.

2.1. ALLEGATI

- [Comunicato Ufficiale n. 86 - CU dal n.44/AA al n.55/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 88 - CU n.69/A FIGC - Modifiche Regole Giuoco del Calcio a Cinque 2021/2022](#)
- [Circolare n. 26 - Circolare n.28/2021 Centro Studi Tributari LND](#)

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

COMUNICATO STAMPA PRESIDENTE C.R. TOSCANA

ULTERIORE AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO SANITARIO DELLA FIGC: ACCOLTA LA PROPOSTA DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA

Nella giornata del 19 agosto la FIGC ha pubblicato un ulteriore aggiornamento del protocollo sanitario con il quale *“per le attività dilettantistiche e giovanili agonistiche a livello regionale e provinciale” viene reso **facoltativo lo screening iniziale** (i due tamponi a distanza di 7 giorni in occasione del primo raduno) per i soggetti in possesso di Certificazione Verde COVID 19, che invece rimane obbligatorio, indipendentemente dal possesso o meno della certificazione verde, per le squadre partecipanti ad attività agonistiche riconosciute di preminente interesse nazionale”*.

Esprimo la mia soddisfazione per tale decisione che non appesantirà inutilmente l'organizzazione iniziale dell'attività delle nostre società e che accoglie la proposta contenuta nella lettera che all'inizio della settimana scorsa avevo inoltrato alla Lega Nazionale Dilettanti e che era stata resa nota a tutte le nostre società tramite pubblicazione sul Comunicato Regionale. Avere nella sostanza eliminato l'obbligatorietà dell'abbinamento “vaccino-tampone” oltre a facilitare l'attività, apporterà sicuramente dei benefici alla campagna “pro vaccino”. Dispiace solo che tale facoltatività non sia stata estesa anche alle squadre che partecipano a competizioni di interesse nazionale i cui giocatori non hanno niente di diverso a livello sanitario rispetto agli altri.

Nella stessa lettera avevo richiesto anche l'introduzione **obbligatoria**, per lo meno per gli atleti maggiorenni, tanto per intendersi Juniores e prime squadre, del green pass. Al momento tale proposta non ha avuto seguito. Rimango fermamente convinto che la sua introduzione favorirebbe la ripresa dell'attività con maggiore sicurezza e continuità, e diminuirebbe drasticamente gli episodi di contagio che potrebbero produrre inevitabilmente, nei componenti di una squadra, periodi di quarantena tali da mettere in crisi l'intero sistema, come purtroppo l'esperienza dell'anno passato ha dimostrato. In attesa di una eventuale quanto auspicata modifica del protocollo in tal senso, faccio un invito pressante a tutti i Presidenti delle nostre Società affinché promuovano fra i loro atleti la vaccinazione. Verificherò nel prossimo Consiglio Direttivo del Comitato la possibilità di adottare, anche in maniera autonoma rispetto a quanto previsto dal protocollo sanitario, misure che salvaguardino l'organizzazione complessiva della stagione anche in considerazione degli enormi sacrifici che le nostre Società hanno fatto e stanno facendo per la ripresa normale dell'attività.

Paolo Mangini

Presidente del Comitato Regionale Toscana

Lega Nazionale Dilettanti

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC (PUBBLICAZIONE DEL 4/8/2021, INTEGRAZIONI DEL 10/8/2021 E CHIARIMENTI DEL 19/8/2021)

SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ

Al fine di ricordare alle Società le più importanti modifiche introdotte con il **protocollo FIGC del 4 agosto 2021** integrato con le **integrazioni** ed i **chiarimenti** rispettivamente del **10 e 19 agosto 2021**, si riporta di seguito la sintesi schematica relativa per il momento ai requisiti medici sanitari e alle disposizioni per l'accesso del pubblico agli impianti sportivi.

In un'ottica di servizio volta a supportare e tutelare le proprie Società, si ricorda inoltre che questo Comitato sta approntando un vademecum semplificato su tutte le altre indicazioni in essi contenute.

Cosa si intende per “gruppo squadra”?

- ➔ Il gruppo squadra è composto da tutti coloro che necessariamente operano a stretto contatto tra loro: calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff e, naturalmente, il/i Medico/i Sociale/i (rif. pag. 7, Protocollo Sanitario FIGC del 4 AGOSTO 2021)

SCREENING INIZIALE

Cosa si intende per “screening”?

- ➔ effettuazione di un tampone cosiddetto veloce [Test antigenico basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale – rif. pag. 4, INTEGRAZIONI del 10 AGOSTO 2021], tipo quelli che vengono fatti in farmacia, più semplice rispetto a quello previsto dal Protocollo Sanitario FIGC del 4 agosto 2021



Chi DEVE effettuare lo screening iniziale?

- ➔ tutti i componenti di ogni gruppo squadra partecipante ai campionati dilettantistici di calcio a 11 e calcio a 5, sia maschili che femminili, considerati di “preminente interesse nazionale”, devono sottoporsi al tampone iniziale, al momento anche se in possesso della Certificazione verde Covid-19 (rif. pag. 3 CHIARIMENTI del 19 AGOSTO 2021)
- ➔ tutti i componenti di ogni gruppo squadra partecipante ai campionati dilettantistici di calcio a 11 e calcio a 5, sia maschili che femminili, e ai campionati giovanili dalla categoria Under 18 fino agli Under 14, devono sottoporsi al tampone iniziale se privi della Certificazione verde Covid-19 (rif. pag. 3 CHIARIMENTI del 19 AGOSTO 2021)

→ Chi **NON DEVE** effettuare lo screening iniziale?

- **l'attività di screening iniziale è facoltativa** (rif. pag. 3 CHIARIMENTI del 19 AGOSTO 2021) per tutti i componenti di ogni gruppo squadra **in possesso della Certificazione verde Covid-19** partecipante ai campionati dilettantistici di calcio a 11 e calcio a 5, sia maschili che femminili, e ai campionati giovanili dalla categoria Under 18 fino agli Under 14
- non devono sottoporsi al tampone iniziale i gruppi squadra partecipanti all'attività di base, cioè dalla categoria Esordienti a quella Piccoli Amici



Quando deve essere effettuato lo screening iniziale?

- deve essere effettuato un tampone, con le caratteristiche soprariportate, nelle 48-72 ore prima del giorno d'inizio del raduno e degli allenamenti (rif. pag. 10, Protocollo Sanitario FIGC del 4 AGOSTO 2021)
- **Un secondo tampone dopo 6/7 giorni dal primo test, esclusivamente i soggetti "suscettibili"** (non vaccinati o guariti da più di 6 mesi) di ogni gruppo squadra partecipante:

- 1) ai campionati dilettantistici di calcio a 11 e calcio a 5, sia maschili che femminili, considerati di "preminente interesse nazionale"
- 2) ai campionati dilettantistici di calcio a 11 e calcio a 5, sia maschili che femminili, e ai campionati giovanili dalla categoria Under 18 fino agli Under 14

(rif. pag. 10, Protocollo Sanitario FIGC e rif. pag. 3, CHIARIMENTI rispettivamente del 4 e 19 AGOSTO 2021)

IMPORTANTE

In relazione al protocollo d'intesa predisposto il 5 agosto dal Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, d'intesa con il Ministro della Salute Speranza e i Presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, **le farmacie aderenti a tale protocollo** garantiranno la somministrazione dei test antigenici rapidi, validi anche per l'emissione della certificazione digitale, al prezzo calmierato di **€ 8** a favore dei minori di età compresa fra i 12 e 18 anni, e di **€ 15** per gli over 18.

CONTROLLI SUCCESSIVI

- **SQUADRE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI CONSIDERATI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (ECCELLENZA MASCHILE E FEMMINILE – CALCIO A CINQUE SERIE C1 MASCHILE E SERIE C FEMMINILE)**



- ogni gruppo squadra deve essere in possesso per tutta la stagione sportiva del Green Pass od in alternativa certificazione di negatività da Covid-19 tramite tampone settimanale che, nel caso di gara, deve essere effettuato entro le 48/72 ore prima della stessa (rif. pag. 12, Protocollo Sanitario FIGC del 4 AGOSTO 2021)

• **ATTIVITA' DILETTANTISTICHE E GIOVANILI AGONISTICHE A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE**



- ogni gruppo squadra dovrà essere munito di autocertificazione sia per gli allenamenti che per le gare. In caso di possesso di Green Pass, lo stesso può valere da autocertificazione (rif. pag. 5, INTEGRAZIONI del 10 AGOSTO 2021)
- in ogni caso è richiesto il possesso del Green Pass per l'accesso alle attività degli sport di squadra **“limitatamente alle attività al chiuso”** (rif. pag. 5 INTEGRAZIONI del 10 AGOSTO 2021)

• **ATTIVITA' DI BASE**



- ogni gruppo squadra dovrà essere munito di autocertificazione sia per gli allenamenti che per le gare. In caso di possesso di Green Pass (ad esclusione di calciatori/calciatrici in quanto soggetti non ancora vaccinabili), lo stesso può valere da autocertificazione (rif. pag. 5, INTEGRAZIONI del 10 AGOSTO 2021)
- il possesso del Green Pass per l'accesso alle attività degli sport di squadra **“limitatamente alle attività al chiuso”** non è richiesto per i bambini/e sotto i 12 anni (rif. pag. 5 INTEGRAZIONI del 10 AGOSTO 2021)

Si ricorda inoltre che:

- 1) per tutte le categorie indicate ai punti a-b-c è obbligatorio il certificato d'idoneità medico-sportiva agonistica o non agonistica a seconda delle norme di riferimento (rif. pag. 5 INTEGRAZIONI del 10 AGOSTO 2021)
- 2) devono essere sempre rispettate le disposizioni di carattere generale già introdotte con i precedenti protocolli quali:
 - distanziamento sociale riducendo al minimo la possibilità di compresenza di più soggetti nello stesso ambiente, ovviamente al di fuori del campo di gioco, al fine di evitare assembramenti
 - effettuare la misurazione corporea
 - presenza di “dispenser” di gel igienizzante per agevolare una frequente igienizzazione delle mani
 - registro dei presenti agli allenamenti e alle gare, che deve essere mantenuto per almeno 14 giorni

ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI IMPIANTI SPORTIVI

Zona	Bianca	Gialla
% presenze all'aperto	50%	25%
Nr max spettatori all'aperto	---	---
% presenze al chiuso	35%	25%
Nr max spettatori al chiuso	---	---

Si ricorda che per avere accesso agli impianti sportivi lo spettatore deve essere munito di uno dei seguenti documenti:

- **Green Pass**
- **Certificato Guarigione da Covid-19 nei 6 mesi precedenti**
- **Tampone antigenico rapido con esito negativo effettuato nelle 48-72 ore precedenti**

Inoltre si ricorda il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e divieto di accesso per i soggetti con temperatura superiore a 37,5° o sintomi riconducibili al Covid-19
- rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontale che laterale, tra le sedute dell'impianto
- uso della mascherina per tutta la durata della permanenza all'interno dell'impianto sportivo
- presenza di "dispenser" di gel igienizzante per agevolare una frequente igienizzazione delle mani

IN CASO DI ATTIVITÀ DI BAR, PUNTI RISTORO O SERVIZI DI OSPITALITÀ,

GLI STESSI DOVRANNO ESSERE ORGANIZZATI

NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO,

GARANTENDO IL DISTANZIAMENTO AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI

CR Toscana/BCC Energia

CONSORZIO

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro incidenza sui bilanci.

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi energetici, ogni Società avrà l'opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite mail all'indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta oppure no.

Un'iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.

PRECISAZIONE IN MERITO ALLA CONVENZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI - SOCIETA' DUFERCO PER IL "SUPERBONUS 110%"

In relazione ad un articolo apparso su alcuni quotidiani della nostra Regione, inerente un accordo che la Lega Nazionale Dilettanti della Toscana avrebbe fatto con alcune aziende in merito alla ristrutturazione degli impianti sportivi con il cosiddetto "superbonus 110%", occorre fare una doverosa precisazione. Il Comitato Regionale Toscano LND non ha mai siglato accordi con aziende del settore che svolgono direttamente lavori per l'utilizzo del bonus 110%, ha firmato, invece, nel 2019 una convenzione con la società Duferco Energia che si occupa di progetti di efficientamento energetico, al fine di poter offrire alle proprie affiliate un'ulteriore opportunità in questo campo. La Duferco, infatti, in base all'accordo con la Lega Nazionale Dilettanti, offre alle Società che liberamente lo richiedono la propria consulenza gratuita al fine di verificare la fattibilità di efficientare gratuitamente i locali ed eventualmente, sempre se richiesto, può coordinare successivamente i lavori programmati. Questo in considerazione del fatto che a seguito del Decreto Rilancio del 2020 anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche possono usufruire delle agevolazioni per la ristrutturazione limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi. In tutti i Comunicati Ufficiali Regionali della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Toscana, è possibile consultare la convenzione e le relative procedure per l'attivazione del servizio da parte della Società interessate.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com

CRTOSCANA / FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2021/2022 è stato rinnovato l'accordo tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 Società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità. Le intese, che riguardano il finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati e delle spese per il settore giovanile, il finanziamento delle spese di manutenzione degli impianti, il finanziamento per l'acquisto di defibrillatori interessano le Società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell'area di competenza.

Si ritiene quanto mai opportuno evidenziare che non è stata invece rinnovata la convenzione sul finanziamento agevolato per liquidità Covid-19 in essere fino al 31/12/2020, dal momento che presso le filiali BCC è possibile richiedere ulteriori finanziamenti agevolati mediante l'accesso al credito garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 per il riavvio dell'attività a seguito della pandemia Covid-19 con le seguenti caratteristiche.

FINALITA' DEL SERVIZIO

Sostenere il riavvio dell'attività delle Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT attraverso un finanziamento per le esigenze di liquidità

SPESE AMMISSIBILI

Esigenze di investimento e liquidità

A titolo esemplificativo:

- quote di iscrizione ai campionati
- spese per gli impianti
- spese per il settore giovanile (tesseramenti, materiale sportivo)
- spese per utenze e fornitori

DESTINATARI

Le Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT e aventi sede legale nei Comuni dove la Banca è presente con proprie filiali o, a suo insindacabile giudizio, nei Comuni confinanti (area di competenza)

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI

Importo: • max 30.000,00 euro

Durata: • max 180 mesi di cui i primi 24 di preammortamento

Rimborso: • rate mensili costanti, posticipate, comprensive di capitale e interessi

Condizioni economiche:

- per finanziamenti fino a 72 mesi è previsto un tasso fisso max 4,00%
- per finanziamenti oltre 72 mesi il tasso, fisso o variabile, sarà concordato direttamente con la BCC, che applicherà comunque le migliori condizioni per classe di rischio.

N.B.: Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di applicare condizioni di maggior favore

GARANZIE ACCESSORIE

La Banca potrà acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la concessione del finanziamento

ITER DI RICHIESTA

La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento

VALIDITA'

Richieste pervenute alle banche fino al 31/12/2021

FIGC LND CRToscana - FTBCC
Elenco referenti BCC - 2021

n.	B C C	Referente	tel.	mail
1	Banca Alta Toscana	Sauro Lazzerin	0573 7070313	_mutui@bat.bcc.it
2	Anghiari e Stia	Daniele Cavalli	0575 787653 335 1354134	d.cavalli@bccas.it
3	Banco Fiorentino	Francesco Pistelli	055 883071 331 6405706	francesco.pistelli@bancofiorentino.it
4	ChiantiBanca	Funzione Coordinamento Commerciale	055 82 55 800	info@chiantibanca.it
5	Banca Centro	Massimiliano Vannini Daniele Taini	0577 397376 075 60502252	massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it daniele.taini@banca-centro.bcc.it
6	Elba	Piero Paolini	0565 944072	p.paolini@bancaelba.it
7	Pescia e Cascina	Francesco Pellegrini	0572 459512	francesco.pellegrini@bpc.bcc.it
8	Pisa e Fornacette	Marco Aquino Andrea Lenzi	0587 429580	marco.aquino@bancadipisa.it andrea.lenzi@bancadipisa.it
9	Pontassieve	Francesco Ciullini	055 8302224	f.ciullini@pontassieve.bcc.it
10	Banca TEMA	Adolfo Rastelli	0564 613217 347 5112252	adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
		Enrico Zagari	0578 230763 334 6193938	enrico.zagari@bancatema.bcc.it
11	Valdarno	Alice Forzini	055 9137231	alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
12	Valdarno F.no-Cascia di Reggello	Leonardo Vannucci	345 2485487	l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it
13	Versilia Lunigiana e Garf.	Giovanni Cesarano	0584 737359 334 6501735	giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it
14	Vival Banca	Marco Cirrincione	0572 285238	_marco.cirrincione@vivalbanca.bcc.it

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti delle singole BCC.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.4. ORARI UFFICIALI DELLE GARE

A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.3 del 1 luglio 2021 della L.N.D., il Consiglio Direttivo del C.R.T., nella riunione del 13 agosto 2019 ha stabilito per la Stagione Sportiva 2021/2022 i seguenti orari ufficiali di inizio delle gare.

Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionali inizieranno **30 minuti dopo** gli orari suddetti salvo quando l'inizio delle gare è previsto alle 16,00:

dal 25 luglio	2021	ore 15,30
dal 31 ottobre	2021	ore 14,30
dal 23 gennaio	2022	ore 15,00
dal 27 marzo	2022	ore 15,30
dal 17 aprile	2022	ore 16,00

SOLO PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

dal 25 luglio	2021	ore 15,00
dal 31 ottobre	2021	ore 14,30
dal 27 marzo	2022	ore 15,00

SOLO PER LA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

Orario gare:	ore 15,00
--------------	-----------

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC

Si rammenta che a partire dal 1° luglio 2021 per le Società “non professionistiche” entrerà in vigore l’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa le Società avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per comunicazioni e codice fiscale. Tale comunicazione sarà condizione per l’affiliazione. In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata la Società sarà tenuta a darne informativa alla FIGC e alla LND e dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento di tale dato sul portale LND. Si sottolinea l’importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, l’area degli indirizzi sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo l’approvazione, è necessario fornire tempestiva informazione alla FIGC e alla LND, tramite le apposite funzioni previste sul portale LND.

3.2.2. PROTOCOLLO PER L’IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il “Protocollo per l’idoneità e la ripresa all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-COV-2” approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”.

Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione **SERVIZI** del sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it).

3.2.3. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA

Con l’approssimarsi dell’apertura delle iscrizioni ai Campionati per la stagione sportiva 2021/2022, si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente conto corrente:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.4. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI

Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2021/2022, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

TERZA CATEGORIA

JUNIORES PROVINCIALI PURO

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19

CALCIO A 5 – SERIE C2

CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER 21

CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER 19

CALCIO A 5 – FEMMINILE

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES

UNDER 18

MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni Società con la procedura della dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per il 9 LUGLIO 2021. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni Società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso.

Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- 1) compilazione dei dati societari e dell'organigramma;
- 2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
- 3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

Si riporta di seguito l'iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:

questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:

- 1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
- 2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);
- 3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
- 4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell'ente di certificazione dell'avvenuta acquisizione del documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
- 5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso ripetere il procedimento.

I MODULI COMPILATI ON-LINE

**DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE**

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell'impianto di gioco da parte dell'Ente proprietario
- Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)

**NEL MODELLO DELL'ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA
DATA DELL'ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA**

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando
i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)
o altro documento equivalente.

**Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale
che avverrà dopo gli opportuni controlli.**

MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:

1. Microcredito (per la quota totale dell'iscrizione)
2. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell'iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del presente C.U.)
3. Rateizzazione in 3 rate (1^a rata quota pagamento tramite bonifico e restanti rate con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD scaricabile nella sezione modulistica – Iscrizioni ai campionati LND e SGS - [Modello SSD ex RID](#))
4. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” tramite richiesta scritta da inoltrare all'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale all'indirizzo mail amm.toscana@lnd.it.

Si fa presente che l'eventuale **saldo passivo** indicato alla data 1/7/2021
dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'approssimarsi della nuova stagione sportiva, la **FIRMA ELETTRONICA** necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai campionati di competenza, **VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE** il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**.

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo nell'organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce Qualifica.

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”.

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili.

L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**. Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA** → **GESTIONE PROFILI** → **SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospendere temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria Società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME** → **GESTIONE UTENTI**).

L'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:

TERZA CATEGORIA

Termine perentorio iscrizione on-line	CHIUSO
---------------------------------------	---------------

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2020/21.

Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 660,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 1.000,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 610,00
Totale	€ 2.660,00

Contributo Covid-19 LND	€ - 500,00 da scalare su 1^a rata (accreditato su portafoglio iscrizioni)
Contributo Ripartenza CRT	€ - 450,00 da scalare su 1^a rata (accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi	€ 1.710,00
-------------------------------------	-------------------

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 3/09/2021:

€ 520,00 (€ 1.470,00 - contributo Covid-19 € 500,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^a rata al 15/10/2021: € 850,00

3^a rata al 15/12/2021: € 340,00

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle **Società di nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Terza Categoria sia nella stagione **2021/2022** che nella **2020/2021** sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato", ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 2.000. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 3/09/2021: € 810,00

2^a rata al 15/10/2021: € 850,00

3^a rata al 15/12/2021: € 340,00

JUNIORES PROVINCIALI PURO

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2020/21.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	610,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	610,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	200,00
Totale	€	1.810,00

Contributo Covid-19 LND	€	- 400,00 da scalare su 1^a rata (accreditato su portafoglio iscrizioni)
Contributo Ripartenza CRT	€	- 450,00 da scalare su 1^a rata (accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi	€	960,00
------------------------------	---	--------

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 3/09/2021:

€ 330,00 (€ 1.180,00 - contributo Covid-19 € 400,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^a rata al 15/10/2021: € 450,00

3^a rata al 15/12/2021: € 180,00

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle **Società di nuova affiliazione** partecipanti al campionato Juniores Provinciali Puro sia nella stagione **2021/2022** che nella **2020/2021** sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato", ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.200. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 3/09/2021: € 570,00

2^a rata al 15/10/2021: € 450,00

3^a rata al 15/12/2021: € 180,00

JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2020/21.

Diritto di iscrizione al campionato	€	610,00
Acconto spese	€	200,00
Totale	€	810,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021: € 670,00
 2^ rata al 15/10/2021: € 100,00
 3^ rata al 15/12/2021: € 40,00

CALCIO A CINQUE SERIE C2

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2020/21.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	525,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Totale	€	2.025,00

Contributo Covid-19 LND	€	- 300,00 da scalare su 1^ rata (accreditato su portafoglio iscrizioni)
Contributo Ripartenza CRT	€	- 450,00 da scalare su 1^ rata (accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi	€	1.275,00
------------------------------	---	----------

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021:

€ 435,00 (€ 1.185,00 - contributo Covid-19 € 300,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^ rata al 15/10/2021: € 600,00

3^ rata al 15/12/2021: € 240,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle **Società di nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio a Cinque Serie C2 sia nella stagione **2021/2022** che nella **2020/2021** sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato", ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.500. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021: € 660,00

2^ rata al 15/10/2021: € 600,00

3^ rata al 15/12/2021: € 240,00

Data inizio attività

Campionato: venerdì 8/10/2021

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

CALCIO A CINQUE JUNIORES / UNDER 21

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2020/21.

Diritto di iscrizione al campionato	€	275,00
Acconto spese	€	250,00
Totale	€	525,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021: € 157,50

2^ rata al 15/10/2021: € 262,50

3^ rata al 15/12/2021: € 105,00

CALCIO A CINQUE JUNIORES / UNDER 19

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2020/21.

Diritto di iscrizione al campionato	€	275,00
Acconto spese	€	250,00
Totale	€	525,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021: € 157,50

2^ rata al 15/10/2021: € 262,50

3^ rata al 15/12/2021: € 105,00

CALCIO A CINQUE - UNDER 17

Termine perentorio iscrizione on-line

dal 19 AGOSTO al 22 SETTEMBRE 2021

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 SETTEMBRE 2021**

Diritto di iscrizione al campionato

€ 100,00

CALCIO A CINQUE - UNDER 15

Termine perentorio iscrizione on-line

dal 19 AGOSTO al 22 SETTEMBRE 2021

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 SETTEMBRE 2021**

Diritto di iscrizione al campionato

€ 100,00

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2020/21.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	525,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	330,00
Totale	€	1.885,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021: € 1.143,00

2^ rata al 15/10/2021: € 530,00

3^ rata al 15/12/2021: € 212,00

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle **Società pure di nuova affiliazione** partecipanti come prima squadra al campionato di Calcio a Cinque Femminile sia nella stagione **2021/2022** che nella **2020/2021** sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato", ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.360. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021: € 618,00

2^ rata al 15/10/2021: € 530,00

3^ rata al 15/12/2021: € 212,00

Data inizio attività

Campionato: venerdì 8/10/2021

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza sanitaria.

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2020/21.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	750,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	800,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Totale	€	2.410,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021: € 1.458,00

2^ rata al 15/10/2021: € 680,00

3^ rata al 15/12/2021: € 272,00

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2020/21.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	475,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	800,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Totale	€	2.135,00

Contributo Covid-19 LND	€	- 400,00 da scalare su 1^ rata (accreditato su portafoglio iscrizioni)
Contributo Ripartenza CRT	€	- 450,00 da scalare su 1^ rata (accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi	€	1.285,00
------------------------------	---	----------

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021:

€ 333,00 (€ 1.183,00 - contributo Covid-19 € 400,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^ rata al 15/10/2021: € 680,00

3^ rata al 15/12/2021: € 272,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle **Società pure di nuova affiliazione** partecipanti come prima squadra al campionato di Promozione Femminile sia nella stagione **2021/2022** che nella **2020/2021** sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato", ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.660. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021: € 708,00

2^ rata al 15/10/2021: € 680,00

3^ rata al 15/12/2021: € 272,00

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2020/21.

Diritto di iscrizione al campionato	€	275,00
Acconto spese	€	250,00
Totale	€	525,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 3/09/2021: € 157,50
 2^ rata al 15/10/2021: € 262,50
 3^ rata al 15/12/2021: € 105,00

ALLIEVI UNDER 18

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **3 SETTEMBRE 2021**

Diritto di iscrizione al campionato	€	100,00
-------------------------------------	---	--------

RIPRESA DELL'ATTIVITA' GIOVANILE COME DA COMUNICATI UFFICIALI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC

Al fine di riavviare con gradualità l'attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha organizzato in prossimità del termine della scorsa stagione sportiva un'attività a carattere regionale e provinciale riservata alle categorie **Esordienti Fair Play 2008 / 2009 / misti 2008-2009** e **Pulcini Challenge 2010 / 2011 / misti 2010-2011** (rif. CC.UU. nn. 74, 75, 76, 77 SGS del 3 e 5 maggio 2021).

Tale attività era stata suddivisa in due fasi temporali:

1^a fase

fine maggio → 30 giugno

2^a fase

19 settembre → seconda metà mese di ottobre

(con le stesse modalità di gioco della stagione sportiva 2020/21)

Pertanto, il **Coordinamento regionale SGS** e le **Delegazioni Provinciali di pertinenza**, al fine di organizzare e programmare al meglio la suddetta attività, hanno necessità di conoscere **quali e quante** saranno le **Società** che **vorranno** proseguire oppure iniziare ex novo questo tipo di attività prevista **dal 19 settembre al 24 ottobre 2021**.

A tale scopo, si riporta di seguito griglia riepilogativa della suddetta attività in cui sono indicate le categorie con i rispettivi codici e le date di apertura e chiusura delle relative iscrizioni:

ESORDIENTI FAIR PLAY 2008 (sigla KE)
ESORDIENTI FAIR PLAY 2009 (sigla KI)
ESORDIENTI FAIR PLAY MISTI 2008 – 2009 (sigla KL)
PULCINI CHALLENGE 2010 (sigla KM)
PULCINI CHALLENGE 2011 (sigla KN)
PULCINI CHALLENGE MISTI 2010 – 2011 (sigla KO)

Iscrizione tramite procedura on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:**

06 SETTEMBRE 2021

Questa nuova proposta di programmazione, individuata d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico regionale a seguito delle disposizioni nazionali di inizio maggio 2021, consentirà alle Società di scegliere in completa autonomia come impostare la propria attività nel periodo **settembre – seconda metà di ottobre**, optando per la 2^a fase sopra descritta con le stesse modalità di gioco della stagione sportiva 2020/21 o utilizzando tale periodo effettuando tornei in preparazione dell'attività ufficiale 2021/2022, che avrà inizio alla fine del mese di ottobre (i relativi termini sono indicati nelle tabelle sotto riportate).

FASE AUTUNNALE TORNEI CATEGORIE: ESORDIENTI-PULCINI-PRIMI CALCI

N.B.: per quanto attiene la categoria **PICCOLI AMICI**, i tornei saranno attivati nella fase primaverile

Si riporta di seguito la griglia dell'attività prevista con relative modalità di gioco e date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai tornei provinciali S.G.S.:

ESORDIENTI a9 2° ANNO (2009) ESORDIENTI a 7 I ANNO (2010) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 9v9 ESORDIENTI a 9 MISTI (2009/2010) PULCINI a 7 II ANNO (2011) PULCINI 9 ANNI 7v7 (2012) PULCINI a7 MISTI (2011/2012) PRIMI CALCI 8 ANNI 5v5 (2013) PRIMI CALCI 7 ANNI 4v4 (2014) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 5v5 PRIMI CALCI 7-8 ANNI MISTI 5v5 (2013/2014)	
Iscrizione tramite procedura on-line	dal 08 SETTEMBRE al 24 SETTEMBRE 2021
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: Inizio attività: 31 ottobre	30 SETTEMBRE 2021

CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER 14-UNDER 15-UNDER 16-UNDER 17

Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.:

UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI	
Iscrizione tramite procedura on-line	dal 08 SETTEMBRE al 24 SETTEMBRE 2021
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: Inizio attività: 31 ottobre Si comunica che l'attività sarà organizzata 11c11	30 SETTEMBRE 2021

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI	
Iscrizione tramite procedura on-line	CHIUSO
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: Inizio attività: mese di ottobre	
	06 SETTEMBRE 2021

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI	
Iscrizione tramite procedura on-line	CHIUSO
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: Inizio attività: mese di ottobre	
	06 SETTEMBRE 2021

3.2.5. SOCIETA' INATTIVE

Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2021/22:

EURO VG C5 A.S.D.	matricola	951857
FRATI A.S.D.	matricola	951964
PONTE A MORIANO U.S.D.	matricola	935661
ATLETICO SEXTUM S.S.D.	matricola	945511

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l'ufficio tesseramento:

tess.toscana@pec-legal.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 26 /08/2021

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2021 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 1^a anno (2010)			
BARSOCCHI	KINZICA	20/03/2009	PISA SPORTING CLUB SRL
LO BIANCO	ELSABET	18/04/2009	PISA SPORTING CLUB SRL
MARIANELLI	ANNA	08/10/2009	PISA SPORTING CLUB SRL
GAETA	OTTAVIA	21/09/2009	PISA SPORTING CLUB SRL
PUCCI	ANNA	17/03/2009	PISA SPORTING CLUB SRL
DE ANGELIS	NOEMI	15/03/2009	PISA SPORTING CLUB SRL

... omissis ...

PUBBLICATO A ROMA IL 26 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2021/2022, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell'inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 2 settembre 2021:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
BERNARDINI	ETTORE	29/10/2006	2.136.317	SINALUNGHESE
CIANI	TOMMASO	02/03/2006	2.249.602	SINALUNGHESE
GIGLIO	EMANUELE	19/04/2010	3.068.507	ACADEMY TAU
GIOTTI	EMANUELE	02/09/2007	2.346.748	FIORENTINA
GRASSI	GABRIELE	18/01/2011	3.154.271	OLTRERA
GRAZI	ALESSANDRO	09/12/2006	2.249.605	SINALUNGHESE
MASTROLIA	NICCOLÒ	26/02/2008	2.325.551	CITTÀ DI PONTEDERA
SERI	FRANCESCO	02/02/2006	2.249.595	SINALUNGHESE
TERRUSO	ANDREA	12/01/2004	6.864.022	SANGIOVANNESE 1927
TINAGLI	ANDREA	05/03/2006	2.542.080	CAMBIANO UNITED
TRABALZINI	LEONARDO	26/08/2008	2.668.883	TORRITA

3.2.7. TORNEI 2021/2022

N. TOR-NEO	SOCIETA'	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
35222	FORTIS JUVENTUS 1909	FESTA DELLO SPORT SETTEMBRE BIANCOVERDE	UNDER 16	06/09/2021	13/09/2021
35223	FORTIS JUVENTUS 1909	FESTA DELLO SPORT SETTEMBRE BIANCOVERDE	UNDER 15	14/09/2021	17/09/2021
35228	FORTIS JUVENTUS 1909	FESTA DELLO SPORT SETTEMBRE BIANCOVERDE	UNDER 17	07/09/2021	10/09/2021
35340	LASTRIGIANA	SETTEMBRE BIANCOROSSO	UNDER 17	13/09/2021	20/09/2021
35342	LASTRIGIANA	SETTEMBRE BIANCOROSSO	UNDER 16	16/09/2021	23/09/2021
35343	LASTRIGIANA	SETTEMBRE BIANCOROSSO	UNDER 15	17/09/2021	24/09/2021
35345	LASTRIGIANA	SETTEMBRE BIANCOROSSO	UNDER 14	14/09/2021	21/09/2021
35427	GINESTRA FIORENTINA	5° TORNEO ASPETTANDO IL CAMPIO-NATO	UNDER 19	04/09/2021	11/09/2021
35428	GINESTRA FIORENTINA	5° TORNEO ASPETTANDO IL CAMPIO-NATO	UNDER 17	05/09/2021	12/09/2021
35549	VENTURINA CALCIO	XIII TERME DI VENTURINA	UNDER 17	12/09/2021	12/09/2021
35540	VENTURINA CALCIO	V MEMORIAL CATENI	UNDER 14	05/09/2021	05/09/2021
35541	VENTURINA CALCIO	XIII TERME DI VENTURINA	UNDER 15	19/09/2021	19/09/2021
35549	CUOIOPELLI	TORNEO DI PREPARAZIONE	UNDER 19	11/09/2021	18/09/2021
35550	CUOIOPELLI	TORNEO DI PREPARAZIONE	UNDER 17	12/09/2021	19/09/2021
35601	SPAVALDISERCHIO	ASPETTANDO IL CAMPIONATO	UNDER 17	17/09/2021	25/09/2021
35632	C.S. ALLEANZA GIOVANILE	1° MEMORIAL CLAUDIO PASQUINI	UNDER 18	12/09/2021	18/09/2021
35651	EURO CALCIO FIRENZE	VITTIME DELLA STRADA 2021	UNDER 18	06/09/2021	25/09/2021
35631	PONTASSIEVE	1° MEMORIAL SERGIO BRACCINI	UNDER 16	17/09/2021	25/09/2021
35696	PONTASSIEVE	1° MEMORIAL SERGIO BRACCINI	UNDER 17	14/09/2021	25/09/2021

35703	PONTASSIEVE	1° MEMORIAL SERGIO BRACCINI	UNDER 15	05/09/2021	19/09/2021
35717	FORTE DEI MARMI	8° MEMORIAL GIUSEPPE BERTONELLI	UNDER 18	12/09/2021	12/10/2021
35726	OSPEDALIERI SEZ. CALCIO	6° SETTEMBRE INSIEME	UNDER 18	09/09/2021	02/10/2021
35734	AFFRICO	2° MEMORIAL PAOLO PICCIOLI	UNDER 16	04/09/2021	11/09/2021
35737	BELLARIA CAPPUCCINI	TORNEI BELLARIA	UNDER 17	03/09/2021	07/09/2021
35740	BELLARIA CAPPUCCINI	TORNEI BELLARIA	UNDER 16	04/09/2021	08/09/2021
35742	BELLARIA CAPPUCCINI	TORNEI BELLARIA	UNDER 15	05/09/2021	09/09/2021
35774	MALISETI SEANO	COPPA GALARDI	UNDER 19	04/09/2021	11/09/2021
35776	MALISETI SEANO	MEMORIAL BARDAZZI	UNDER 17	05/09/2021	12/09/2021
35778	MALISETI SEANO	TORNEO ECOFIBRE	UNDER 16	18/09/2021	25/09/2021
35779	MALISETI SEANO	MEMORIAL MEONI	UNDER 15	19/09/2021	26/09/2021
35786	COIANO SANTA LUCIA	PRECAMPIONATO BIANCAZZURRO	UNDER 17	05/09/2021	05/09/2021
35790	COIANO SANTA LUCIA	PRECAMPIONATO BIANCAZZURRO	UNDER 15	08/09/2021	08/09/2021
35789	COIANO SANTA LUCIA	PRECAMPIONATO BIANCAZZURRO	UNDER 14	12/09/2021	12/09/2021
35792	COIANO SANTA LUCIA	TORNEO FINCASA	UNDER 17	09/09/2021	16/09/2021
35795	COIANO SANTA LUCIA	TORNEO ASSICURAZIONI RASTELLI	UNDER 19	10/09/2021	17/09/2021
35796	COIANO SANTA LUCIA	TORNEO FRATELLI COPPINI	UNDER 16	12/09/2021	18/09/2021
35797	COIANO SANTA LUCIA	TORNEO PARIGI E GIUSTI	UNDER 15	12/09/2021	18/09/2021
35798	COIANO SANTA LUCIA	TORNEO V. ROSSI	UNDER 14	19/09/2021	26/09/2021
35808	ATLETICA CASTELLO	5° TORNEO BIANCOVERDE	UNDER 14	04/09/2021	25/09/2021
35810	PORTUALE LIVORNO	SETTEMBRE PORTUALE	UNDER 14	03/09/2021	26/09/2021
35813	PORTUALE LIVORNO	SETTEMBRE PORTUALE	UNDER 15	01/09/2021	26/09/2021
35814	PORTUALE LIVORNO	SETTEMBRE PORTUALE	UNDER 16	02/09/2021	25/09/2021
35815	PORTUALE LIVORNO	SETTEMBRE PORTUALE	UNDER 17	06/09/2021	25/09/2021
35826	FOLGOR CALENZANO	3° TORNEO FESTA DELLO SPORT	UNDER 17	03/09/2021	11/09/2021
35828	FOLGOR CALENZANO	3° TORNEO FESTA DELLO SPORT	UNDER 16	05/09/2021	18/09/2021
35829	FOLGOR CALENZANO	3° TORNEO FESTA DELLO SPORT	UNDER 15	04/09/2021	12/09/2021
35831	FOLGOR CALENZANO	3° TORNEO FESTA DELLO SPORT	UNDER 14	17/09/2021	17/09/2021
35830	PORTUALE LIVORNO	SETTEMBRE PORTUALE	UNDER 19	04/09/2021	05/09/2021
35833	RIGNANESE	18° MEMORIAL LUCIANO MARTINELLI	DILETTANTI	15/09/2021	15/09/2021
35855	POL. S.MARIA	TORNEO DI FINE ESTATE 2021	UNDER 17	04/09/2021	18/09/2021
35856	POL. S.MARIA	TORNEO DI FINE ESTATE 2021	UNDER 16	11/09/2021	25/09/2021
35857	POL. S.MARIA	TORNEO DI FINE ESTATE 2021	UNDER 15	04/09/2021	18/09/2021
35966	POL. S.MARIA	TORNEO DI FINE ESTATE 2021	UNDER 14	11/09/2021	25/09/2021
35892	MEZZANA	COPPA DI PREPARAZIONE DIAGNOSYS	UNDER 15	14/09/2021	21/09/2021
35896	MEZZANA	TORNEO AUTUNNO GIALLOBLU'	UNDER 16	26/09/2021	26/09/2021
35908	TAVOLA CALCIO 1924	2° TORNEO GIOVANNI RAIMO	UNDER 19	08/09/2021	25/09/2021
35909	TAVOLA CALCIO 1924	TORNEO ROSOVERDE	UNDER 18	08/09/2021	24/09/2021
35914	C.F. 2001 CASALE FATTO- RIA	QUADRANGOLARE DI SETTEMBRE	UNDER 15	14/09/2021	21/09/2021
35915	C.F. 2001 CASALE FATTO- RIA	QUADRANGOLARE DI SETTEMBRE	UNDER 16	22/09/2021	29/09/2021
35916	GALCIANESE	SETTEMBRE GALCIANESE	UNDER 14	17/09/2021	24/09/2021
35922	GALCIANESE	SETTEMBRE GALCIANESE	UNDER 17	11/09/2021	18/09/2021
35971	FUTSAL PISTOIA	1° TORNEO DI CALCIO A 5 NUOVA CO- MAUTO	C5 SERIE C	08/09/2021	08/09/2021

Si ricorda a tutte le Società che le approvazioni dei tornei sono strettamente subordinate allo scrupoloso rispetto di quanto dispone il "Protocollo anti Covid-19" F.I.G.C.

3.2.8. TESSERAMENTO TECNICI - NUOVA PROCEDURA

A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate attraverso il Portale Servizi FIGC.

In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il manuale utente per l'utilizzo delle nuove procedure.

Si indicano di seguito le operazioni preliminari per poter accedere, con le proprie credenziali, al portale FIGC <https://portaleservizi.figc.it/> per richiedere il tesseramento dei tecnici.

La società che non è ancora in possesso di credenziali o che ha cambiato il Legale Rappresentante dovrà selezionare la funzione "Attiva utenza LND" utilizzando la propria matricola.

Le credenziali verranno trasmesse all'email del legale rappresentante della società.

L'accesso al portale sarà abilitato solo dopo la ratifica da parte di questo Comitato della posizione del Legale Rappresentante.

Invitiamo pertanto tutte le società che ancora non lo hanno fatto ad importare dalla stagione precedente il Rappresentante Legale, oppure a inserirlo ex novo in caso sia cambiato, e quindi ad inviare con firma elettronica i documenti "AUTOCERTIFICAZIONE" e "RAPPRESENTANTE LEGALE" che possono essere creati sul portale LND, menù "ORGANIGRAMMA/STAMPE/RAPPRESENTANTE LEGALE". L'upload dei documenti per la firma elettronica potrà quindi essere eseguito dal menù "FIRMA ELETTRONICA/ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI".

3.2.9. REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica _

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro delle società sportive dilettanti.

CALCIO FEMMINILE

e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile: 055 6521432 Luciana Pedio 366 5414284

Tel. 055 6521432) FAX 055 7472707 (dal prossimo mese di settembre ,orario provvisorio)

ORE 10:30- 16.00 MARTEDI – ORE 9:30- 12:00 MERCOLEDI

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

S/S 2021-2022 (CRITERIO PER IL RIPESCAGGIO)

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA:

- Viste le defezioni di due Società di Eccellenza;
- Tenuto conto della classifica ufficiale 2019-2020.

Io scrivente Comitato ha deliberato il ripescaggio di n. 3 Società facenti parte del Campionato Promozione S/S 2020-2021, in base a quanto stabilito con i meccanismi di promozione e retrocessioni relativi alla stagione 2019/2020.

L'elenco delle Società interessate al ripescaggio sarà pubblicato a breve.

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 19/20

1) - UNIONE SPORTIVA POLIZIANA (vincente Campionato Promozione S/S 2019-2020

e promossa in Eccellenza S/S 2020-2021)

2) - VERSILIA C. PS. (non riscritta)

3) – U. MONTALBANO (promossa in Eccellenza come seconda squadra classificata per la S/S 2020- 2021)

4) – MARZOCCO SANGIOVANNESE

5) – AUDAX RUFINA

6) – LORNANO BADESSE

7) – S. GIULIANO F.C.

8) – PRATO SPORT

9) _ SANT'AGATA

10 _ POPOLARE TREBESTO

11_ PONTASSIEVE

CALCIO A 5

SERIE C1

COPPA ITALIA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

REGOLAMENTO FASE REGIONALE

Il Comitato Regionale Toscana organizza la **fase regionale** della manifestazione con le Società di Serie C1 e comunicherà alla Divisione Calcio a 5, entro il termine stabilito (31 gennaio 2022), la Società vincente, che si qualificherà per la Fase Nazionale.

La competizione si svolge in quattro turni e una finale. Il primo turno si svolge per “accoppiamenti” e “triangolari”.

Accoppiamenti e triangolari effettuati con il criterio di vicinorietà. (1° turno)

Quarti di finale (sorteggio presso il C.R.T.) gara unica sul campo della prima sorteggiata.

Semifinali e Finale (FINAL FOUR)

Le date dei quarti di finale e final four saranno rese note nei CU di prossima pubblicazione

Accoppiamenti gare di andata e ritorno:

la Società prima nominata del prospetto di cui al successivo punto gioca **la prima partita in casa**.

Supera il turno la Società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;

a parità persistente, al termine del secondo incontro, si effettueranno 2 tempi supplementari di 5' ciascuno; persistendo ulteriore parità l'Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.

Le gare si disputeranno nelle giornate del 24 settembre 2021 e 08 ottobre 2021;

Triangolari:

Effettuerà la **prima gara in casa** la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la Società scritta al secondo posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C);

nella **seconda giornata** riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;

nella **terza giornata** si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Avranno accesso al turno successivo (quarti di finale) **le prime due** Società classificate.

Per compilare la classifica si terrà conto nel seguente ordine:

maggior numero di punti ottenuti;

a parità di punti (nel caso di parità di due sole Società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole Società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le Società si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana;

La gare si disputeranno nelle giornate del 24 settembre 2021, 01 e 08 ottobre 2021

Turni:

Nel **primo turno** le modalità di svolgimento sono quelle previste per gli accoppiamenti ed i triangolari riportate nel regolamento della coppa.

Turni in gara unica:

Nel **secondo turno**, gli abbinamenti saranno stabiliti tramite sorteggio effettuato presso la Segreteria di questo Comitato lunedì 17 Novembre 2021 alle ore 17:30.

Gara unica sul campo della prima sorteggiata, se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 5' ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo norma;

Semifinali e Finale:

Gara unica in campo neutro, se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 5' ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo norma;

Premi e riconoscimenti:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia (alla 1^a classificata) e targa (alla 2^a classificata);
- n. 20 medaglie da assegnare ai calciatori e ai tecnici delle squadre;

Partecipazione dei Calciatori:

Alle gare di Coppa Italia, per la fase Regionale, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la rispettiva Società per la stagione sportiva 2021/2022 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all'età massima e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.

Organizzazione reclami e disciplina sportiva:

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva  ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;  visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;  visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;  visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 50/A F.I.G.C. del 4/08/2021 sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Rinuncia a gare:

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-6) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 600,00. Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-6.

Orari e campi di gioco:

Gli orari delle gare sono quelli fissati dalle anagrafiche che verranno pubblicate sui C.U. del C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D. E' tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l'accordo della società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di gioco sul quale la società ospitante abitualmente gioca le sue gare purché la richiesta pervenga al C.R.T. almeno **otto giorni** prima della data fissata per la disputa della partita.

Arbitri:

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

Applicazione regolamenti federali e disposizioni specifiche di Lega in fatto di Coppa Italia:

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Italia Dilettanti – fase regionale – dalla L.N.D. con il C.U. n. 1 pubblicato in Roma il 1° Luglio 2021.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

ABBINAMENTI

POLISPORTIVA D. ELBA '97 – LA 10 SOCCER LIVORNO
CALCETTO POGGIBONSESE – IBS LE CRETE

TRIANGOLARI

MATTAGNANESE BSL – MIDLAND GLOBAL SPORT – DEPORTIVO CHIESANOVA V.P.
LIMITE E CAPRAIA – VERAG VILLAGGIO C5 – MONSUMMANO CALCIO A 5
VERSILIA C5 – FIVETO FIVE – VIGOR FUCECCHIO

ANAGRAFICHE SERIE C1

società C1	telefono	mail	orario
ASD CALCETTO POGGIBONSESE	338 2838339	info@calcettopoggibonese.it	22.00
	impianto di gara	TENSOSTRUTTURA BERNINO loc. BERNINO - POGGIBONSI (SI)	
ASD DEPORTIVO CHIESANUOVA V.P.	335 5872935	toniz83@hotmail.it	21.30
	impianto di gara	PONTE A GREVE Via Detti 23 FIRENZE	
ASD FIVE TO FIVE	335 6663710	info@fivetofive.it	21.30
	impianto di gara	FIVE TO FIVE Via Lungomonte Pisano 5 ASCIANO PISANO (PI)	
ASD IBS LE CRETE	389 1112989	asdlecreterapolano@libero.it	22.15
	impianto di gara	PALESTRA Via Di Vittorio RAPOLANO TERME (SI)	
ASD LA 10 SOCCER LIVORNO	328 5364083	info@la10soccer.it	21.30
	impianto di gara	POLISPOSRTIVA ARENA ASTRA Piazza Orlando 39 LIVORNO	
ASD MATTAGNANESE BSL	392 1299878	mattagnanesebsl@gmail.com	21.30
	impianto di gara	PALASPORT CIPRIANI Via Caiani 28 BORGO S. LORENZO (FI)	
ASD VERAG VILLAGGIO C5	347 5935563	peris.domenico@yahoo.it	22.00
	impianto di gara	PALESTRA I.T.C. GRAMSCI - KEYNES Via Reggiana 106 PRATO	
ASD VERSILIA C5	348 8978583	pape.16@hotmail.it	22.00
	impianto di gara	PALASPORT Via Ferrucci 11 FORTE DEI MARMI (LU)	
POL. D. ELBA '97	339 7853881	isoladelba@cattolica.it	15.00*
	impianto di gara	CECCHINI Via Pilade del Buono PORTOFERRAIO (LI)	
SSDARL MIDLAND GLOBAL SPORT	339 4836777	info@midlandsport.it	21.45
	impianto di gara	PALASANCAT Via del Mezzetta 1 FIRENZE	
U.S. VIGOR FUCECCHIO ASD	340 3518976	fabrizio@studiobertini.biz	22.30
	impianto di gara	PALASPORT Piazza Pertini FUCECCHIO (FI)	
US LIMITE E CAPRAIA ASD	335 5731699	limitecapraiacalciosgs@gmail.com	21.30
	impianto di gara	MAURO CECCHI Via Gagarin 3 LIMITE SULL'ARNO (FI)	
USD MONSUMMANO CALCIO A 5	368 461985	info@monsummano-c5.org	22.15
	impianto di gara	PALESTRA CARDELLI Piazza Pertini 5 MONTECATINI TERME (PT)	
*gara al sabato			

CALCIO A CINQUE - UNDER 17

Termine perentorio iscrizione on-line

dal 19 AGOSTO al 22 SETTEMBRE 2021

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 SETTEMBRE 2021**

Diritto di iscrizione al campionato

€ 100,00

Inizio attività: mese di ottobre

CALCIO A CINQUE - UNDER 15

Termine perentorio iscrizione on-line

dal 19 AGOSTO al 22 SETTEMBRE 2021

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 SETTEMBRE 2021**

Diritto di iscrizione al campionato

€ 100,00

Inizio attività: mese di ottobre

TORNEO UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **5 SETTEMBRE 2021**

Diritto di iscrizione al campionato

€ 60,00

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SISTEMA RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO ELITE, SCUOLE CALCIO E CENTRI CALCISTICI DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2021/22

Secondo quanto pubblicato con i **comunicati ufficiali n.9 del 29//2021** del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e successivo **n.7 del 5/8/2021** del CR Toscana LND-SGS, in relazione alle **procedure per il riconoscimento** per la stagione sportiva 2021/22 della:

SCUOLA CALCIO ELITE

- impegnativa di riconoscimento da inviare **entro e non oltre il 30 settembre**
- censimento on line **entro e non oltre il 31 ottobre**
➔ <https://portaleservizi.figc.it>

SCUOLA CALCIO

- impegnativa di riconoscimento da inviare **entro il 30 settembre**
- censimento on line **entro e non oltre il 31 ottobre**
➔ <https://portaleservizi.figc.it>

CENTRO CALCISTICO DI BASE

- impegnativa di riconoscimento da inviare **entro il 31 ottobre**
- censimento on line **entro e non oltre il 31 ottobre**
➔ <https://portaleservizi.figc.it>

si riporta in appresso il link di collegamento al modulo on line che **dovrà essere utilizzato** dalle società sportive Toscane che intendono **avviare una delle procedure di riconoscimento sopra riportate**.



<https://zfrmz.eu/cMXxup9xrzGZuy8kGNgW>



SI RAMMENTA CHE DETTA PROCEDURA SARÀ L'UNICA RICONOSCIUTA DAL COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC E CHE PERTANTO SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE/INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Il modulo On Line consente di salvare momentaneamente i dati inseriti e proseguire nell'immissione degli stessi attraverso uno specifico link che sarà visualizzato dopo aver premuto sul tasto "salva e riprendi la compilazione" (si raccomanda di salvare il link che sarà visualizzato per poter utilizzare questa opzione. Se il link verrà smarrito non sarà possibile recuperarlo e pertanto si dovrà procedere con una nuova immissione)

Dopo avere premuto sul tasto "INVIA" non sarà più possibile apportare modifiche.

Tutte le modifiche potranno essere effettuate entro le scadenze previste.

Per quanto **riguardano i requisiti** necessari al riconoscimento di ciascuna tipologia di Scuola Calcio si rimanda ad un'attenta lettura del c.u.n.9 del SGS Nazionale.

RIEPILOGO REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA CALCIO ELITE, SCUOLA CALCIO E CENTRO CALCISTICO DI BASE

SCUOLE CALCIO ELITE

REQUISITI OBBLIGATORI	ALTRI INDICATORI DI QUALITÀ FACOLTATIVI (almeno uno a scelta)
- Ogni squadra deve essere affidata ad una persona adeguatamente formata e qualificata (ossia, oltre ai 4 tecnici previsti, ogni squadra deve essere affidata ad una persona che abbia almeno partecipato con esito positivo al corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Grassroots Livello-E). - Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci il criterio potrà essere considerato soddisfatto anche nel caso in cui venga affidato a Preparatori Atletici di Settore Giovanile qualificati dal Settore Tecnico ed opportunamente tesserati per la società, oppure a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomi ISEF.	• Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico (vedi Allegato n°5 al C.U. n°2 FIGC-SGS), con adesione della Scuola ad un Progetto del Settore Giovanile e Scolastico. • Partecipazione ad attività ufficiale nelle categorie di base o giovanili con almeno una squadra composta da sole bambine o mista, bambini e bambine, con un numero minimo complessivo di 20 tesserate. • Realizzazione di un progetto di calcio integrato per giovani con disabilità. Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con disabilità intellettiva e relazionale. Dovranno essere organizzati e sviluppati allenamenti e momenti di gioco integrati tra bambini con disabilità e coetanei normodotati durante tutto il corso dell'anno sportivo, al fine di contribuire allo sviluppo fisico personale e sociale di tutti i giovani coinvolti. A tal proposito il Settore Giovanile e Scolastico, con apposita comunicazione fornirà le linee guida da seguire ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di Scuola Calcio Élite • Sviluppo di un progetto formativo continuativo realizzato attraverso la collaborazione con uno psicologo di provata esperienza con specifica qualifica, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane. Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, tenendo conto delle linee guida appositamente indicate (vedi Allegato n°6 al C.U. n°9 FIGC-SGS) • Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza (p.e. inclusione ed integrazione sociale, Fair-Play, prevenzione disagio sociale giovanile), scelto tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS. Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico. A tal proposito, al fine di conoscere i progetti pro-

	posti dal Settore Giovanile e Scolastico, si rimanda ad apposita Circolare esplicativa. • Partecipazione ad attività ufficiali di Calcio a 5 in almeno 3 categorie giovanili a scelta tra Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi. Il Progetto dovrà inoltre prevedere il tesseramento di almeno un Tecnico con Qualifica minima di "Allenatore di Calcio a 5". • PARTECIPAZIONE ALL'AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE (AST). Tale opzione riguarda le Società già inserite nel Programma AST che seguono il percorso con continuità, impegnandosi a partecipare attivamente con tutto lo staff nei diversi momenti di formazione e condivisione nel corso dell'intera stagione sportiva. Il Programma viene strutturato dallo staff dell'Area di Sviluppo Territoriale per il tramite del Responsabile Tecnico che, tra l'altro, svolge anche il ruolo di TUTOR della stessa Società. Le competenze acquisite e la partecipazione attiva della Società verranno opportunamente valutate al fine di far diventare la Società stessa un punto di riferimento del territorio. • PROGETTO TUTELA MINORI. L'adesione al Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC prevede l'attuazione e l'implementazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Lo sviluppo di tale Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute in allegato (Allegato n°7) e sul sito internet dedicato. Ulteriori specifiche informazioni e chiarimenti in merito, è possibile reperirle tramite il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente.
--	---

SCUOLE CALCIO ELITE E SCUOLE CALCIO

AFFILIAZIONE	REQUISITI PRIMARI NECESSARI	ATTIVITA' UFFICIALE
Almeno una stagione sportiva (non viene considerato l'anno in corso)	1. Promuovere e divulgare la "Carta dei Diritti del Bambino" ai giovani calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei tesserati (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it); 2. Disporre di un impianto sportivo ed attrezzature idonee per l'avviamento e l'insegnamento del gioco del Calcio o del Calcio a Cinque; 3. Nomina di un Dirigente Responsabile della dell'Attività di Base, che sia tesserato per la Società stessa, che abbia partecipato o si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" (Livello E) organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico; 4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell'attività di Base in possesso di qualifica federale UEFA, tesserato per la società stessa; 5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base e 1:20 per le categorie Agonistiche; 6. Presentazione, promozione e divulgazione del Piano dei Servizi Offerti dalla Società previsti per i giovani calciatori e gli utenti della Società, da	Attività ufficiale in tutte le categorie giovanili: PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI, ALLIEVI - possibili ulteriori valutazioni in riferimento alle seguenti circostanze: - inattività nella categoria Piccoli Amici e/o Primi Calci - Scuole di Calcio a 5 - Scuole di Calcio Femminile - Società virtuose che evidenziano particolare qualità sul piano didattico Numero minimo di bambini e/o bambine: PICCOLI AMICI: 10 bambini/e PRIMI CALCI: 10 bambini/e PULCINI: 15 bambini/e ESORDIENTI: 15 bambini/e possibile deroga per inattività nella categoria Piccoli Amici, oltre che per il Calcio a 5 e per il Calcio Femminile. Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni della

	consegnare anche alle famiglie, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti dalla società, qualifiche dei tecnici, orari allenamenti, ecc., da tenere in evidenza all'interno dell'impianto sportivo e da consegnare ai referenti del Settore Giovanile e Scolastico in occasione della prima visita della Scuola Calcio; 7. Un medico, quale referente di consulta per la società (p.e. Medico Sociale).	FIGC per le categorie di base (p.e. Pulcini #GrassrootsChallenge, "Fun Fotball" ecc)
ISTRUTTORI	RESPONSABILI DELLA SCUOLA CALCIO	STRUTTURE ED ATTREZZATURE
- Rapporto istruttore/allievi non inferiore a 1:15 per le squadre delle categorie di base e non inferiore a 1:20 per le squadre delle categorie giovanili; - Tesseramento di almeno 4 Tecnici qualificati dal Settore Tecnico destinati a ciascuna delle quattro categorie dell'Attività di Base. Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci il criterio potrà essere considerato soddisfatto anche nel caso in cui l'incarico venga affidato ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF. - Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, sarà possibile anche prevedere l'affidamento di tale incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie, o a Diplomatici ISEF.	- Tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico; - Indicazione del Dirigente Responsabile; - Partecipazione obbligatoria alle riunioni organizzate, nell'ambito dell'attività di Base dal Settore Giovanile e Scolastico.	- Strutture ed attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio. - Svolgere preferibilmente attività Indoor in tutte le categorie (requisito richiesto solo alle Scuole di Calcio a 5)
Consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici e dell'attestato del titolo di studio dei Laureati in Scienze Motorie operanti nella Scuola di Calcio		
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		
Organizzazione di un 'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022) condotte da Psicologo, Medico e/o Tecnico rivolti a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS, quali: - il "Regolamento di Gioco" nelle specifiche categorie; l'Autoarbitraggio e il Dirigente Arbitro: - "Stile di Vita e Sana Alimentazione"; - "Le Relazioni tra Tecnico-Giovane Calciatore-Genitore all'interno della società sportiva"; - Workshop di tipo tecnico sviluppati secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico. Tali incontri dovranno essere pubblicati sui Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base. In caso di necessità dei docenti sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile e Scolastico e/o al Settore Tecnico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS..		

CENTRI CALCISTICI DI BASE

REQUISITI PRIMARI NECESSARI ATTIVITA' UFFICIALE ISTRUTTORI

Il riconoscimento dei “Centri Calcistici di Base” compete al Coordinatore Federale Regionale SGS. Le Società che non possiedono i requisiti precedentemente esposti e che comunque partecipano all’attività ufficiale in almeno una delle categorie di base: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, o delle categorie giovanili: Giovanissimi, Allievi, possono costituire “Centri Calcistici di Base”. Tali società sono comunque tenute al rispetto di quanto indicato alla lettera a) del c.u. n. 9 del SGS. Come già previsto dalle norme emanate nella scorsa stagione sportiva, si fa presente che le Società identificate come “Centri Calcistici di Base” che hanno più squadre, oltre al Responsabile Tecnico con qualifica federale indicato al punto 4) del paragrafo a) c.u.n.9, sono tenute a tesserare un ulteriore tecnico destinato all’attività giovanile. Per tutte le Società che operano come “Centri Calcistici di Base” (ed in particolare per quelle di nuova costituzione ed affiliazione) è previsto un corso informativo a livello provinciale a rapido svolgimento, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS, in collaborazione con le articolazioni territoriali della LND, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, con partecipazione obbligatoria per almeno il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base della stessa Società. In tale corso verranno illustrate norme e regolamenti specifici, cenni di metodologia, didattica e programmazione generale per le categorie di base.
--

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- [Comunicato Ufficiale n. 86 - CU dal n.44/AA al n.55/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 88 - CU n.69/A FIGC - Modifiche Regole Giuoco del Calcio a Cinque 2021/2022](#)
- [Circolare n. 26 - Circolare n.28/2021 Centro Studi Tributarî LND](#)
- Regolamento Coppa Italia e Coppa Toscana 2021/2022
- Tabellone Coppa Calcio a 5 Serie C1

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 02-09-2021

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



COMUNICATO UFFICIALE N. 86 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 44/AA al N. 55/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 519 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano PONTRELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO PONTRELLI, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore della SSD ARL Real Giulianova, in violazione all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 91 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2020/2021, chiesto tramite WhatsApp, a un soggetto allo stato non identificato, la disponibilità di un "buon calciatore" disposto a pagarsi il vitto e alloggio per una somma di €. 300,00 mensili" e ad elargire "una sovvenzione alla Società di €. 3.000,00, come dimostra lo screenshot dei messaggi pubblicati il 17 gennaio 2021, sulla pagina del social network Facebook "Calcio Malato/Pagato", in spregio ai noti canoni valoriali e criteri selettivi di merito, nonché per avere procacciato o, comunque, favorito il tesseramento, anche attraverso l'intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, di giovani atleti, tra i quali certamente Raffaele Pio Caterino e Carmine Cesarano, presso la SSD ARL Real Giulianova proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l'impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio; In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché agli artt. 16, 20 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2020/2021 e fino al mese di gennaio 2021, in assenza della prescritta abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, di fatto assunto il ruolo di direttore tecnico e, occasionalmente, di massaggiatore della prima squadra della SSD ARL Real Giulianova partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dall'anagrafica federale, dalla distinta di gara in atti nonché dagli apporti narrativi acquisiti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano PONTRELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano PONTRELLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro BRUNELLI e Alessandro CAPUCCI, e della società RAVENNA FC 1913 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO BRUNELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/02/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 28/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Colucci Leonardo, Gagliardo Raffaele e Tomei Matteo al tampone del 05/03/21 nonché all'accertata positività di Martignago Riccardo e Bonetti Primo al tampone del 07/03/21;

ALESSANDRO CAPUCCI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in

data 12/02/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 28/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Colucci Leonardo, Gagliardo Raffaele e Tomei Matteo al tampone del 05/03/21 nonché all'accertata positività di Martignago Riccardo e Bonetti Primo al tampone del 07/03/21 ;

RAVENNA FC 1913 S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro CAPUCCI e dal Sig. Alessandro BRUNELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società RAVENNA FC 1913 S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Alessandro BRUNELLI, di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Alessandro CAPUCCI, e di € 1.050,00 (mille e cinquanta) di ammenda per la società RAVENNA FC 1913 S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 712 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Alfredo TURICCHI, e della società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESI FEMMINILE), avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO TURICCHI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESI FEMMINILE), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 8 calciatrici: ACCIARI Elena (tesseramento del 26/08/2020), BIGALLI Bianca (tesseramento del 18/08/2020), BOTTI Veronica (tesseramento del 18/11/2017), CAUCCI Elisa (tesseramento del 18/08/2020), MOTRONI Matilde (tesseramento del 16/09/2017), PIERONI Irene (tesseramento del 12/07/2020), PIOLI Francesca (tesseramento del 6/09/2019) e VERGARO Alessandra (tesseramento del 26/08/2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESI FEMMINILE), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo TURICCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESI FEMMINILE);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo TURICCHI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESI FEMMINILE);
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 683 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Ilario CANDIDO e Andrea GABRIELLI, e della società AS CITTADELLA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ILARIO CANDIDO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Cittadella S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della gara in occasione della partita del 08/11/20, relativamente alla positività accertata dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Ghiringhelli Luca e Maniero Luca al tampone del 14/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 del dirigente Marchetti Stefano al tampone del 15/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cassandro Tommaso, Benedetti Amedeo e Frare Domenico al tampone del 16/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cissè Karamoko, Mastantonio Valerio e Pavan Nicola al tampone del 19/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dell'allenatore in seconda Gorini Edoardo al tampone del 24/12/20;

ANDREA GABRIELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Cittadella S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione,

organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della gara in occasione della partita del 08/11/20, relativamente alla positività accertata dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Ghiringhelli Luca e Maniero Luca al tampone del 14/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 del dirigente Marchetti Stefano al tampone del 15/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cassandro Tommaso, Benedetti Amedeo e Frare Domenico al tampone del 16/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cissè Karamoko, Mastantonio Valerio e Pavan Nicola al tampone del 19/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dell'allenatore in seconda Gorini Edoardo al tampone del 24/12/20;

AS CITTADELLA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ilario CANDIDO, e dal Sig. Andrea GABRIELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS CITTADELLA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Ilario CANDIDO, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Andrea GABRIELLI, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società AS CITTADELLA S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 778 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi SESANA e Luigi SPREAFICO, e della società A.C. RENATE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI SESANA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. Renate S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 04/01/21 a distanza di 24 giorni dal precedente del giorno 11/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 04/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/03/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 05/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/04/21 a distanza di 16 giorni dal precedente del 24/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/05/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 24/04/21;

LUIGI SPREAFICO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. Renate S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle

squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 04/01/21 a distanza di 24 giorni dal precedente del giorno 11/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 04/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/03/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 05/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/04/21 a distanza di 16 giorni dal precedente del 24/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/05/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 24/04/21;

A.C. RENATE S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi SESANA e dal Sig. Luigi SPREAFICO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. RENATE S.R.L.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Luigi SESANA, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Luigi SPREAFICO, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società A.C. RENATE S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 624 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CALABRIA e Frederic MASSARA, e della società A.C. MILAN S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE CALABRIA, calciatore dell'AC MILAN, in violazione di cui all'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, commi 1 e 2, e 21, comma 18, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver firmato un mandato di rappresentanza in data 1.09.2020 in favore del Sig. Miguel Alfaro Garcia ed aver consentito che quest'ultimo conducesse trattative per il rinnovo del contratto con l'A.C. Milan nel periodo settembre 2020-febbraio 2021, senza verificare che lo stesso avesse depositato il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni e senza verificare che quest'ultimo fosse regolarmente iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.01.2021/22.03.2021 e che pertanto non lo potesse rappresentare;

FREDERIC MASSARA, Direttore Sportivo dell'AC MILAN, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, commi 1 e 2, e 18, comma 3, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver condotto trattative nel periodo settembre 2020-febbraio 2021 con l'Agente Miguel Alfaro Garcia, in relazione al rinnovo contrattuale del calciatore Sig. Davide Calabria, senza verificare che il Sig. Miguel Alfaro Garcia fosse abilitato a rappresentare il calciatore. Infatti, l'Agente Miguel Alfaro Garcia, pur iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.09.2020-31.12.2020, non risultava più iscritto dal 1.01.2021 al 22.03.2021 ed inoltre non aveva depositato alcun mandato per l'assistenza di Calabria fino al 4.05.2021;

A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte contestate al Sig. Davide Calabria ed al Sig. Frederic MASSARA, rispettivamente calciatore e Direttore Sportivo della predetta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide CALABRIA e Frederic MASSARA, e dal Sig. Ivan Efthimios Gazidis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MILAN S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Davide CALABRIA, di € 7.500,00 (settemila e

cinquecento) di ammenda per il Sig. Frederic MASSARA, e di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 797 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Silvio AIMO e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVIO AIMO, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 31/05/2021, dell'indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, dell'indicatore di indebitamento e dell'indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti agli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

AS LIVORNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata, nonché, anche per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all'art. 85 NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvio AIMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione, in continuazione con i procedimenti nn. 798 e 799/2021, della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Silvio AIMO, e € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda per la società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 798 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Silvio AIMO e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVIO AIMO, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 31/05/2021, dell'indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti agli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

AS LIVORNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata, nonché, anche per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all'art. 85 NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvio AIMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione, in continuazione con i procedimenti nn. 797 e 799/2021, di 8 (otto) giorni di inibizione per il Sig. Silvio AIMO, e € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 799 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Silvio AIMO e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVIO AIMO, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all' art. 85, lett. C), par. III), punto 1) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 31/05/2021, della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, di cui all'art. 85, lett. C), par. III, punto 1) delle N.O.I.F. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

AS LIVORNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata, nonché, anche per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all'art. 85 NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvio AIMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione, in continuazione con i procedimenti nn. 797 e 798/2021, di 7 (sette) giorni di inibizione per il Sig. Silvio AIMO, e € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 762 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca Renato DI MASI e Giorgio MUSIARI, e della società U.S. ALESSANDRIA 1912 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA RENATO DI MASI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Alessandria 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del giorno 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/11/20 a distanza di 18 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/12/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 16/12/20;

GIORGIO MUSIARI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Alessandria 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver

sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del giorno 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/11/20 a distanza di 18 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/12/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 16/12/20;

U.S. ALESSANDRIA 1912 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio MUSIARI, e dal Sig. Luca Renato DI MASI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. ALESSANDRIA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Luca Renato DI MASI, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Giorgio MUSIARI, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società U.S. ALESSANDRIA S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mauro ELISEI, e della società ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO ELISEI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 6 calciatrici: Berardi Eleonora (tesseramento del 2.10.2019), De Vincenzo Eugenia (tesseramento del 25.01.2020), Gerardi Linda (tesseramento del 14.09.2020), Monti Arianna (tesseramento del 19.09.2018), Papalia Bianca (tesseramento del 14.09.2018) e Romanelli Karen (tesseramento del 25.08.2016), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale. Per non aver, inoltre, depositato l'accordo economico sottoscritto per la s.s. 2020/2021 con n. 2 calciatrici: Jusufi Valbona (tesseramento del 4.02.2021) e Seranaj Aurora (tesseramento del 12.03.2021), entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, stabilito dalla normativa federale;

ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro ELISEI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mauro ELISEI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto MATRACIA e Dario MIRRI, e della società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO MATRACIA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Palermo Football Club S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il calciatore De Rose Francesco al test sierologico alla data di inserimento nel Gruppo Squadra il giorno 23/01/21; per non aver sottoposto lo SLO Meli Francesco, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 05/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto il Segretario Generale, Livigni Giuseppe, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/20 nonché al tampone eseguito il giorno 18/12/20; per non aver sottoposto l'addetto agli arbitri, Todaro Vito, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 28/01/2021, del 05/02/2021, del 16/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 16/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, del 30/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto l'Amministratore Delegato Sagamola Rinaldo al tampone eseguito il giorno 07/01/2021; per non aver sottoposto il Direttore Sportivo Castagnini Renzo al test sierologico eseguito il giorno 25/03/21; per non aver messo in bolla il Gruppo Squadra all'accertata positività al Covid-19 del Direttore Sportivo Castagnini Renzo al tampone eseguito il giorno 27/03/21; per non aver sottoposto l'operatore sanitario Marciano Marcello, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 16/02/21;

DARIO MIRRI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Palermo Football Club S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il calciatore De Rose Francesco al test sierologico alla data di inserimento nel Gruppo Squadra il giorno 23/01/21; per non aver sottoposto lo SLO Meli Francesco, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 05/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto il Segretario Generale, Livigni Giuseppe, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/20 nonché al tampone eseguito il giorno 18/12/20; per non aver sottoposto l'addetto agli arbitri, Todaro Vito, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 28/01/2021, del 05/02/2021, del 16/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 16/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, del 30/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto l'Amministratore Delegato Sagramola Rinaldo al tampone eseguito il giorno 07/01/2021; per non aver sottoposto il Direttore Sportivo Castagnini Renzo al test sierologico eseguito il giorno 25/03/21; per non aver messo in bolla il Gruppo Squadra all'accertata positività al Covid-19 del Direttore Sportivo Castagnini Renzo al tampone eseguito il giorno 27/03/21; per non aver sottoposto l'operatore sanitario Marciano Marcello, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 16/02/21;

PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto MATRACIA, Dario MIRRI e Rinaldo Sagramola, in qualità di amministratore delegato, per conto della società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Roberto MATRACIA, di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Dario MIRRI, e di € 1.750,00 (mille e settecentocinquanta) di ammenda per la società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 88 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 69/A della F.I.G.C., inerente la versione in italiano, realizzata dall'A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque approvate dal Consiglio FIFA il 9 agosto 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A

Si pubblica in allegato la versione in italiano, realizzata dall'A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque approvate dal Consiglio FIFA il 9 agosto 2021.

Nel testo, oltre alle modifiche apportate, sono evidenziate le relative motivazioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO DEL CALCIO A CINQUE

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco del Calcio a Cinque per l'edizione 2021/22, approvate dal Consiglio FIFA il 9 agosto 2021.

Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo/modificato/integrato, insieme con il testo

vecchio, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica.

Regola 1 – Il rettangolo di gioco

9. Le Porte (pag. 10)

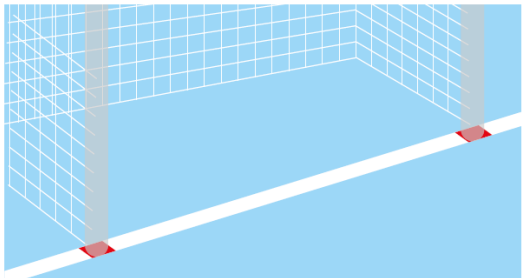
Vecchio testo	Nuovo testo
Le porte consistono di due pali verticali, equidistanti da ciascun angolo del rettangolo di gioco e congiunti alla sommità, da una sbarra orizzontale (traversa). I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale adeguato. Devono essere di forma quadrata (con bordi arrotondati per garantire la sicurezza dei calciatori) o di forma rotonda e non devono costituire pericolo per i calciatori.	Le porte consistono di due pali verticali, equidistanti da ciascun angolo del rettangolo di gioco e congiunti alla sommità, da una sbarra orizzontale (traversa). I pali e la traversa di entrambe le porte devono avere la stessa forma, la quale deve essere quadrata, rettangolare, rotonda o una combinazione di queste opzioni.

Spiegazione:

I pali e la traversa devono avere la stessa forma; entrambe le porte devono essere uguali e non costituire pericolo.

10. Spostamento della porta (pag. 12)

Vecchio testo	Nuovo testo
Nel caso in cui una porta venga spostata o ribaltata, volontariamente o accidentalmente da un calciatore difendente (compreso il portiere), prima che il pallone oltrepassi la linea di porta, gli arbitri dovranno convalidare la rete se il pallone sarebbe entrato in porta tra la normale posizione dei pali. Se un attaccante sposta o ribalta la porta accidentalmente o volontariamente, la rete non dovrà essere convalidata e: • se ciò avviene accidentalmente, il gioco sarà ripreso con una rimessa da parte degli arbitri; • se ciò avviene volontariamente, il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto ed il calciatore colpevole dovrà essere ammonito.	Nel caso in cui una porta venga spostata o ribaltata, volontariamente o accidentalmente da un calciatore difendente (compreso il portiere), prima che il pallone oltrepassi la linea di porta, gli arbitri dovranno convalidare la rete se il pallone sarebbe entrato in porta tra la normale posizione dei pali. Se un calciatore della squadra difendente sposta o ribalta volontariamente la propria porta e questa entra in contatto con il pallone, viene assegnato un calcio di rigore alla squadra avversaria e il calciatore che ha commesso l'infrazione deve essere ammonito, se invece nega alla squadra avversaria una rete o una evidente opportunità di segnare una rete deve essere espulso. Se un calciatore della squadra attaccante sposta o ribalta la porta avversaria involontariamente o volontariamente la rete non deve essere assegnata e: • se ciò avviene accidentalmente il gioco sarà ripreso con una rimessa dell'arbitro • se ciò avviene volontariamente e la porta è

...	entrata in contatto con il pallone, viene assegnato un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria ed il calciatore deve essere ammonito • se ciò avviene volontariamente e la porta non è entrata in contatto con il pallone, viene assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria e il calciatore deve essere ammonito  Potranno essere fatti ulteriori segni sotto i pali, per aiutare gli arbitri a garantire che l'eventuale porta spostata venga riportata nella posizione corretta.
-----	--

Spiegazione:

Sono state modificate e dettagliate maggiormente le varie casistiche con le dovute sanzioni tecniche e/o disciplinari.

Regola 4 – L'equipaggiamento dei calciatori

4. Altro Equipaggiamento (pag. 43 e 44)

Vecchio testo	Nuovo testo
Ginocchiere e protezioni per le braccia Laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini/pantaloni (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.	Ginocchiere e protezioni per le braccia Laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva. Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

Spiegazione:

Di fatto è stata codificata un'indicazione, che era stata già normata con la Circolare n°3 del 2020/2021.

Regola 5 – Gli arbitri

2. Decisioni degli arbitri (Pag. 50)

Vecchio testo	Nuovo testo
Le decisioni degli arbitri su fatti relativi al gioco, incluso se una rete è stata segnata o meno ed il risultato della gara, sono inappellabili.	Le decisioni degli arbitri su fatti relativi al gioco, incluso se una rete è stata segnata o meno ed il risultato della gara, sono inappellabili.

Gli arbitri non possono cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco se si rendono conto che è errata o su indicazione degli altri ufficiali di gara, se il gioco è stato ripreso o gli arbitri hanno segnalato la fine dei periodi di gioco (compresi i tempi supplementari) e hanno lasciato il rettangolo di gioco e hanno sospeso definitivamente la gara.	Gli arbitri non possono cambiare una decisione se si rendono conto che è errata, o su indicazione degli altri ufficiali di gara, se il gioco è stato ripreso o gli arbitri hanno segnalato la fine del primo o del secondo tempo (compresi i tempi supplementari) ed hanno lasciato il rettangolo di gioco dopo che il cronometrista ha azionato il segnale acustico, oppure la partita è stata sospesa definitivamente.
--	--

Spiegazione:

Cambiata in parte la forma ma non la sostanza.

3. Poteri e Doveri (pag. 51)

Vecchio testo	Nuovo testo
Gli arbitri devono: (...) interrompere il gioco se, a loro giudizio, un calciatore è gravemente infortunato ed assicurarsi che il calciatore venga trasportato fuori dal rettangolo di gioco. Un calciatore infortunato, incluso il portiere, non può ricevere cure sul rettangolo di gioco e può ritornarvi soltanto dopo che la gara è ripresa; egli dovrà fare rientro sul rettangolo di gioco esclusivamente dalla zona delle sostituzioni della propria squadra. Le sole eccezioni all'obbligo di uscire dal ...	Gli arbitri devono: (...) interrompere il gioco se, a loro giudizio, un calciatore è gravemente infortunato ed assicurarsi che il calciatore venga trasportato fuori dal rettangolo di gioco. Un calciatore infortunato, incluso il portiere, non può ricevere cure sul rettangolo di gioco e può ritornarvi soltanto dopo che la gara è ripresa; egli dovrà fare rientro sul rettangolo di gioco esclusivamente dalla zona delle sostituzioni della propria squadra. Le sole eccezioni all'obbligo di uscire dal ... - è stato assegnato un calcio di rigore e il calciatore infortunato è il portiere. ...

Spiegazione:

E' stato inserito il caso in cui occorre attendere le cure del portiere che dovrà parare il calcio di rigore.

Regola 6 – Gli altri ufficiali di gara

2. Poteri e doveri (pag. 70)

Vecchio testo	Nuovo testo
... Il cronometrista: assicura che la durata della gara corrisponda a quanto prescritto dalla Regola 7: • azionando il cronometro dopo che il calcio d'inizio è stato eseguito correttamente; • arrestando il cronometro nel momento in cui il pallone non è in gioco; • azionando di nuovo il cronometro dopo che il gioco è correttamente ripreso in seguito ad una rimessa dalla linea laterale, una rimessa dal fondo, un calcio d'angolo o calcio d'inizio, un calcio di punizione, un calcio di rigore o un tiro libero o una rimessa degli arbitri; ...	... Il cronometrista: assicura che la durata della gara corrisponda a quanto prescritto dalla Regola 7: ... • azionando di nuovo il cronometro dopo che il gioco è stato ripreso correttamente in seguito ad una rimessa laterale, una rimessa dal fondo, un calcio d'angolo, un calcio d'inizio, un calcio di punizione, un calcio di rigore o una rimessa da parte degli arbitri; • arrestando il cronometro dopo che è stata segnata una rete, dopo che è stato assegnato un calcio di rigore o di punizione

	o dopo che un calciatore si è infortunato; • arrestando il cronometro ogni qualvolta gli arbitri segnalano di farlo.
--	---

Spiegazione:

Nessuna modifica di rilievo nella sostanza.

Regola 7 – La durata della gara

2. Termine dei periodi di gioco (pag. 74)

Vecchio testo	Nuovo testo
... Se un tiro libero o un calcio di rigore viene assegnato quando un periodo di gioco sta per terminare, il periodo sarà considerato terminato una volta che il tiro libero o di rigore sarà completato. Entrambi sono considerati completati quando, dopo che il pallone è in gioco, si verifica una delle seguenti condizioni: ...	... Se un tiro libero o un calcio di rigore viene assegnato quando un periodo di gioco sta per terminare, il periodo sarà considerato terminato una volta che il tiro libero o di rigore sarà completato. Entrambi sono considerati completati quando, dopo che il pallone è in gioco, si verifica una delle seguenti condizioni: ... Se un calciatore della squadra difendente commette una infrazione prima che il tiro sia completato, gli arbitri a seconda dei casi ordineranno la ripetizione del tiro o assegneranno un ulteriore tiro libero o un calcio di rigore in linea con quanto previsto dalle regole del Gioco del Calcio a 5.

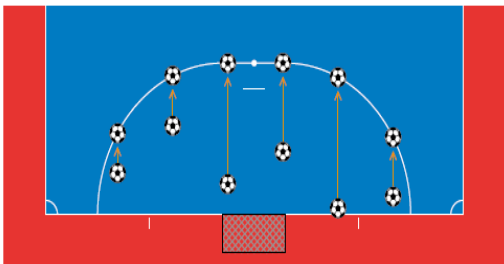
Spiegazione:

Ulteriore specifica nei casi di infrazione prima dell'effettuazione del tiro libero.

Regola 8 - L'inizio e la ripresa del gioco

2. Rimessa dell'arbitro (pag. 81)

Vecchio testo	
Procedura: • L'arbitro lascia cadere il pallone a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore se, quando il gioco è stato interrotto: ◦ il pallone era nell'area di rigore oppure ◦ l'ultimo tocco del pallone è avvenuto nell'area di rigore • In tutti gli altri casi, uno degli arbitri lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore, da un "corpo estraneo" o da un ufficiale di gara. ...	Procedura: La rimessa dell'arbitro viene assegnata in favore di un calciatore della squadra che per ultimo ha toccato il pallone nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto o dove il pallone è stato toccato per ultimo da un calciatore, da un "corpo esterno" o da un ufficiale di gara, a meno che il pallone non fosse all'interno dell'area di rigore della squadra difendente e l'ultima a toccare il pallone è stata la squadra attaccante. In questo caso la rimessa è in favore della squadra attaccante e l'arbitro lascia cadere il pallone sulla linea dell'area di rigore nel punto più vicino alla posizione del pallone quando il gioco è stato interrotto oppure nel punto in cui ha toccato per l'ultima volta il calciatore o un "corpo esterno" o un ufficiale di gara, seguendo la linea immaginaria parallela alla linea laterale (come di seguito illustrato).

	 Il pallone è in gioco quando tocca il suolo dopo di che qualsiasi calciatore (di entrambe le squadre) può giocare il pallone.
--	--

Spiegazione:

E' stata specificata la procedura della rimessa da parte degli arbitri, in merito alle interruzioni con il pallone all'interno dell'area di rigore, con le diverse fattispecie in merito all'ultimo tocco da parte dell'una o dell'altra squadra.

Regola 10 – L'esito di una gara

3. Tiri di rigore (pag. 87, 88)

Vecchio testo	Nuovo testo
I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le pertinenti Regole del gioco del Calcio a Cinque. I tiri di rigore non fanno parte della gara. Durante l'esecuzione dei tiri di rigore ... - Tutti i calciatori aventi titolo, eccetto colui che esegue il tiro e i due portieri, devono restare all'interno del cerchio di centrocampo o sulla linea mediana o immediatamente dietro ad essa ... Il portiere che commette un'infrazione che causa la ripetizione del tiro deve essere ammonito. ... Se sia il portiere sia chi esegue il tiro commettono un'infrazione allo stesso tempo: se il tiro viene sbagliato (non entra in porta) o parato, deve essere ripetuto ed entrambi i calciatori ammoniti; se il tiro è segnato (entra in porta), la rete non viene convalidata, il tiro annotato come "non realizzato" e chi ha eseguito il tiro ammonito. ...	I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le pertinenti Regole del gioco del Calcio a Cinque. I tiri di rigore non fanno parte della gara. Un calciatore che è stato espulso durante la gara non può prendere parte ai tiri di rigore; richiami e ammonizioni effettuate durante la gara non vengono prese in considerazioni durante i tiri di rigore Durante l'esecuzione dei tiri di rigore ... - Tutti i calciatori aventi titolo e sostituti, eccetto colui che esegue il tiro e i due portieri, devono restare all'interno del cerchio di centrocampo o sulla linea mediana o immediatamente dietro ad essa ... - Se il portiere commette una infrazione, che causa la ripetizione del tiro, deve essere richiamato per la prima infrazione ed ammonito per ogni infrazione successiva; - Se chi esegue il tiro viene sanzionato per un'infrazione commessa dopo che gli arbitri hanno fischiato per l'esecuzione del tiro, il tiro viene annotato come "non realizzato" ed il calciatore ammonito; - Se sia il portiere che chi esegue il tiro commettono contemporaneamente una infrazione il tiro viene annotato come "non realizzato" ed il calciatore che ha eseguito il tiro ammonito.

	Sostituzioni e espulsioni durante i tiri di rigore • Un calciatore titolare o di riserva può essere ammonito o espulso; • Un portiere che è stato espulso deve essere sostituito da un calciatore titolare o di riserva; • Un calciatore titolare o di riserva diverso dal portiere, che non è in grado di continuare, non può essere sostituito; • Gli arbitri non devono terminare la gara se, una squadra si riduce con meno di tre calciatori.
--	--

Spiegazione:

E' stata codificata in maniera più dettagliata l'effetto sanzione/provvedimento disciplinare sulle scorrettezze durante i tiri di rigore e l'eventualità di espulsioni e/o sostituzioni durante la procedura.

Regola 12 – Falli e scorrettezze

1. Calcio di punizione diretto (pag. 93)

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni: ... • morde o sputa a qualcuno • lancia/calcia un oggetto contro il pallone, un avversario o un ufficiale di gara o tocca il pallone con un oggetto tenuto in mano	Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni: ... • morde o sputa a qualcuno presente nella lista delle squadre o a un ufficiale di gara • lancia/calcia un oggetto contro il pallone, un avversario o un ufficiale di gara o tocca il pallone con un oggetto tenuto in mano o sposta volontariamente la porta in modo tale che la porta entri in contatto con il pallone

Spiegazione:

Un calcio di punizione o di rigore può essere assegnato soltanto per infrazioni commesse contro qualcuno iscritto nell'elenco delle squadre (calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi e dirigenti) o un ufficiale di gara

Fallo di mano (pag. 94)

Vecchio testo	Nuovo testo
Eccetto per i portieri nella loro area di rigore, è un'infrazione se un calciatore: • tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone • ottiene il possesso / controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani / braccia e poi: — segna nella porta avversaria — crea un'opportunità di segnare una rete Eccetto per i portieri nella loro area di rigore, è di solito un'infrazione se un calciatore: • tocca il pallone con le mani/braccia quando: — queste sono posizionate in modo innaturale, aumentando lo spazio occupato dal corpo — queste sono al di sopra dell'altezza	Ai fini della determinazione del fallo di mano, il limite superiore del braccio è in linea con la parte inferiore dell'ascella. Non ogni contatto del pallone con una mano o un braccio di un calciatore costituisce un'infrazione. È un'infrazione se un calciatore: • tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il

delle sue spalle (a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente con un'altra parte del corpo il pallone che poi tocca le mani/braccia) Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone tocca le mani/braccia del calciatore provenendo direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino. È una infrazione se qualsiasi calciatore, incluso il portiere, segna nella porta avversaria direttamente con le mani o con le braccia, anche se accidentalmente. Ad eccezione delle suddette infrazioni, di solito non è un'infrazione se il pallone tocca le mani/braccia del calciatore: • se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso • se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino • se mani/braccia sono vicine al corpo e non si trovano in posizione innaturale tale da aumentare lo spazio occupato dal corpo quando un calciatore cade a terra e mani/braccia sono tra corpo e rettangolo di gioco per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo.	braccio, per esempio muovendo la mano o il braccio verso il pallone • tocca il pallone con le proprie mani/braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo. Si considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue mani/braccia non è conseguenza del movimento del corpo per quella specifica situazione o non è giustificabile da tale movimento. Avendo le mani/braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere quindi sanzionato • realizza una rete nella porta avversaria: - direttamente con le proprie mani/braccia, anche se in modo accidentale, compreso il portiere; - immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani/braccia anche se in modo accidentale Se una rete non viene realizzata immediatamente dopo il tocco accidentale del pallone con la mano o il braccio, il gioco non deve essere interrotto, a condizione che la mano o il braccio non abbiano reso il corpo innaturalmente più grande.
--	--

Spiegazione:

- non ogni contatto tra mano/braccio e pallone costituisce un'infrazione
- gli arbitri devono giudicare la "legittimità" della posizione della mano o del braccio in relazione al movimento che il calciatore sta facendo in quella specifica situazione
- un contatto accidentale "mano/pallone" da parte di un compagno prima della segnatura di una rete e un contatto accidentale "mano/pallone" che crea un'opportunità di segnare una rete non saranno più considerati infrazioni

2. Calcio di punizione indiretto (pag. 95)

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un calciatore: ... Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato se un portiere commette una delle seguenti infrazioni: ... tocca il pallone con le mani o con le braccia all'interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra.	Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un calciatore: ... • usa intenzionalmente un espediente per passare il pallone (anche da un calcio di punizione) al portiere con la testa, il petto, il ginocchio, ecc. con lo scopo di aggirare la Regola, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi il pallone con le mani; il portiere è ammonito se responsabile di aver adottato volontariamente l'espediente; Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato se un portiere commette una delle seguenti infrazioni: ... tocca il pallone con le mani o con le braccia all'interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra (incluso dalla rimessa laterale).

Spiegazione:

L'infrazione consistente nell'utilizzare un "espediente" per aggirare la Regola che impedisce al portiere di toccare il pallone con le mani su un passaggio deliberato con i piedi da parte di un compagno. Il portiere sarà ammonito se responsabile di avere dato inizio "all'espediente".

3. Provvedimenti disciplinari (pag. 97, 98, 100)

Vecchio testo	Nuovo testo
CALCIATORI TITOLARI E DI RISERVA Ritardare la ripresa di gioco per mostrare un cartellino Una volta che gli arbitri hanno deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sia stato notificato Vantaggio Se gli arbitri applicano il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avessero interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, tranne per il tentativo non riuscito di negare un'evidente opportunità di segnare una rete, nel qual caso il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo anziché essere espulso. Infrazioni passibili di ammonizione ... Ammonizione per comportamento anti sportivo Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se: ...	CALCIATORI TITOLARI E DI RISERVA Ritardare la ripresa di gioco per mostrare un cartellino Una volta che gli arbitri hanno deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sarà stato notificato, a meno che la squadra che non ha commesso l'infrazione non esegua un calcio di punizione veloce, ha una chiara occasione da rete e gli arbitri non hanno iniziato la procedura di notifica del procedimento disciplinare. Il provvedimento sarà notificato alla prima interruzione; se l'infrazione stava negando alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, il calciatore sarà ammonito; se l'infrazione ha interferito o fermato un attacco promettente, il calciatore non sarà ammonito. Vantaggio Se gli arbitri applicano il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avessero interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, tuttavia se l'infrazione stava negando alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo; se l'infrazione stava interrompendo una promettente azione d'attacco, il calciatore non dovrà essere ammonito Infrazioni passibili di ammonizione ... Ammonizione per comportamento anti sportivo Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se: ... • ferma il pallone indirizzato verso la porta con le mani, quando a difesa della porta c'è il portiere; ... • usa intenzionalmente un espediente per passare il pallone (anche da un calcio di punizione) al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio, ecc. con lo scopo di aggirare la regola, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o meno il pallone con le mani; il portiere è ammonito se responsabile di aver adottato intenzionalmente l'espediente; ...

Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.) Se un portiere commette un'infrazione che nega alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, oppure nega alla squadra avversaria una rete o un'evidente opportunità segnarla toccando il pallone con le mani fuori dall'area di rigore quando la sua porta è incustodita o presidiata solo da un calciatore difendente di movimento che si trova dietro il portiere, il portiere è considerato colpevole di un'infrazione di D.O.G.S.O. Se il numero dei calciatori della squadra attaccante è maggiore del numero di calciatori della squadra difendente (eccetto il portiere) a difesa della porta, questa sarà considerata una situazione di D.O.G.S.O.	Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.) Se un portiere nega alla squadra avversaria una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete toccando il pallone con le mani fuori dall'area di rigore quando la sua porta è incustodita o presidiata da un solo calciatore difendente, che si trova dietro al portiere, il portiere è considerato colpevole di un'infrazione da espulsione Se il numero dei calciatori attaccanti è uguale o maggiore del numero dei calciatori difendenti (eccetto il portiere) quando la porta non è presidiata dal portiere e gli altri criteri per il D.O.G.S.O. sono soddisfatti, questa si può considerare una situazione di D.O.G.S.O.
--	---

Spiegazione:

E' stato specificato cosa fare in caso di ripresa veloce del gioco, prima che gli arbitri abbiano assunto dei provvedimenti disciplinari; che provvedimento disciplinare assumere in caso di vantaggio su D.O.G.S.O. e in occasione di determinati comportamenti anti sportivi; nuova fattispecie sul numero dei calciatori attaccanti e difendenti in un'azione con la porta non presidiata dal portiere e tutti i criteri soddisfatti. Riduzione numero dei calciatori titolari.

4. Ripresa di gioco dopo falli e scorrettezze (pag. 103 e 104)

Vecchio testo	Nuovo testo
... ...	... Se un calciatore di riserva, un espulso o un dirigente commette un'infrazione sanzionabile con un calcio di punizione diretto, questo dovrà essere cumulado contro la propria squadra. ... Se gli arbitri interrompono il gioco per un'infrazione commessa da un calciatore, dentro o fuori dal rettangolo di gioco, contro qualsiasi altra persona esterna, il gioco riprende con una rimessa da parte dell'arbitro, a meno che non venga assegnato un calcio di punizione per aver lasciato il campo senza il permesso degli arbitri.

Regola 13 – Calci di punizione

5. Calcio di punizione diretto a partire dal sesto fallo cumulativo di ciascuna squadra per ciascun periodo di gioco (Tiro Libero pag. 123, 124 e 125)

Vecchio testo	Nuovo testo
Procedura ... I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono essere: - all'interno del rettangolo di gioco; - ad almeno 5 m dal pallone; - dietro il pallone;	Procedura ... I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono essere: - all'interno del rettangolo di gioco; - ad almeno 5 m dal pallone; - dietro il pallone;

- fuori dall'area di rigore.

Infrazioni e sanzioni

- Se, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:

...

~~Il portiere difendente o un suo compagno commettono una infrazione:~~

~~o Se il pallone entra in rete, la rete viene convalidata;~~

~~o Se il pallone non entra in rete, il tiro libero deve essere ripetuto ed il calciatore reo dell'infrazione deve essere ammonito.~~

Un calciatore di entrambe le squadre commette una infrazione, il tiro libero deve essere ripetuto, a meno che un calciatore commetta una infrazione più grave (es. finta irregolare); ~~se il portiere difendente e colui che esegue il tiro libero, commettono contemporaneamente una infrazione:~~

~~– Se il tiro libero viene sbagliato o parato, deve essere ripetuto ed entrambi i calciatori devono essere ammoniti;~~

~~– Se il tiro libero viene segnato, la rete non dovrà essere convalidata, colui che ha eseguito il tiro libero deve essere ammonito ed il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente.~~

- fuori dall'area di rigore.



La posizione di ciascun calciatore, in occasione della ripresa del gioco, è determinata dalla posizione dei suoi piedi o di qualsiasi altra parte del suo corpo che tocchi il terreno di gioco.

Infrazioni e sanzioni

- Se, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:

...

Il portiere difendente commette un'infrazione:

- se il pallone entra in rete, la rete viene convalidata;

- se il pallone non entra in rete o rimbalza sulla traversa o sul palo(i), il tiro libero deve essere ripetuto solo se l'infrazione del portiere ha avuto un impatto evidente sull'esecutore del tiro;

- se il portiere impedisce al pallone di entrare in rete, il tiro viene ripetuto. Se l'infrazione del portiere determina la ripetizione del tiro, il portiere deve essere richiamato la prima volta, e ammonito per qualsiasi successiva infrazione durante la gara.

• se un compagno di squadra del portiere difendente commette un'infrazione:

- se il pallone entra in rete, la rete viene convalidata;

- se il pallone non entra in rete, il tiro libero deve essere ripetuto; l'autore dell'infrazione deve essere richiamato la prima volta nella gara e ammonito per qualsiasi successiva infrazione durante la gara.

• se un calciatore di entrambe le squadre commette un'infrazione, il tiro libero deve essere ripetuto a meno che un calciatore commetta un'infrazione più grave (es. finta irregolare); i trasgressori devono essere richiamati la prima volta nella gara e ammoniti per qualsiasi successiva infrazione durante la gara.

• se il portiere difendente e colui che esegue il tiro libero commettono contemporaneamente un'infrazione, colui che ha eseguito il tiro libero deve essere ammonito e il gioco riprende con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente.

Spiegazione:

Elencate le sanzioni e/o provvedimenti relativi a infrazioni commesse dai calciatori attaccanti e difendenti, in occasione dell'effettuazione di un tiro libero.

Regola 14 – Il calcio di rigore

2. Infrazioni e sanzioni (pag.132, 133)

Vecchio testo	Nuovo testo
Se prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni: ... • il portiere o un suo compagno commettono un'infrazione: ➤ se il pallone entra in porta, la rete dovrà essere convalidata; ➤ se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto ed il reo verrà ammonito. • uno o più calciatori di ciascuna squadra commettono un'infrazione, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto, a meno che un calciatore commetta un'infrazione più grave (ad esempio, fa una finta irregolare); nel caso in cui sia il portiere, sia chi esegue il tiro commettono un'infrazione allo stesso tempo: ➤ se la rete non viene segnata, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto ed entrambi i calciatori ammoniti; ➤ se la rete viene segnata, non dovrà essere convalidata, colui che ha eseguito il tiro verrà ammonito ed il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto per la squadra difendente.	Se prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni: ... • il portiere difendente commette un'infrazione: • se il pallone entra in porta, la rete viene convalidata; • se il pallone non entra in porta o rimbalza sulla traversa o sul palo(i), il calcio di rigore deve essere ripetuto solo se l'infrazione del portiere ha chiaramente influenzato l'esecutore del tiro; • se il portiere impedisce al pallone di entrare in rete, il calcio di rigore deve essere ripetuto. Se l'infrazione del portiere determina la ripetizione del calcio di rigore, il portiere deve essere richiamato la prima volta nella gara e ammonito per qualsiasi successiva infrazione durante la gara. • un compagno di squadra del portiere difendente commette un'infrazione: • se il pallone entra in rete, la rete dovrà essere convalidata; • se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore deve essere ripetuto. • se il portiere difendente e colui che esegue il calcio di rigore commettono contemporaneamente un'infrazione, colui che ha eseguito il calcio di rigore deve essere ammonito e il gioco riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente.

Spiegazione:

Elencate le sanzioni e/o provvedimenti relativi a infrazioni commesse dai calciatori attaccanti e difendenti, in occasione dell'effettuazione di un calcio di rigore.

Regola 15 – La rimessa dalla linea laterale

1. Procedura (pag. 138)

Vecchio testo	Nuovo testo
Al momento di calciare il pallone: • Il pallone deve essere fermo sul punto della linea laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto più vicino a quello dove ha toccato il soffitto; • Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto in cui la rimessa laterale deve essere eseguita. ...	Al momento di calciare il pallone: • Il pallone deve essere fermo sul punto della linea laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto più vicino a quello dove ha toccato il soffitto; • solo colui che esegue la rimessa laterale può essere fuori dal rettangolo di gioco (salvo quanto diversamente previsto dalle Regole del Gioco del Calcio a Cinque – vedere la sezione sull'uscita autorizzata dal

Se il pallone viene calciato e, dopo essere stato in gioco, esce dal rettangolo di gioco dalla medesima linea laterale dove è stata effettuata la rimessa senza che il pallone sia stato toccato da un altro calciatore, la rimessa deve essere ripetuta dalla squadra avversaria nello stesso punto dove quella originaria è stata eseguita. ...	rettangolo di gioco all'interno della parte Interpretazione e Raccomandazioni delle Linee Guida Pratiche per Arbitri e altri Ufficiali di Gara); Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto in cui la rimessa laterale deve essere eseguita. ... Se la rimessa laterale viene eseguita ed il pallone, dopo essere stato in gioco, esce dal rettangolo di gioco dalla medesima linea laterale dove è stata effettuata la rimessa senza che il pallone sia stato toccato da un altro calciatore, viene assegnata una rimessa laterale alla squadra avversaria nello stesso punto dove quella originaria è stata eseguita.
--	--

Spiegazione:

Inserita specifica sul fatto che l'unico calciatore che può stare all'esterno del rettangolo di gioco è colui il quale effettuerà la rimessa laterale.

Modificata la forma ma non la sostanza, sulla ripetizione della rimessa dopo che il pallone, senza essere stato toccato da nessun calciatore, esce dal rettangolo di gioco.

2. Infrazioni e sanzioni (pag. 139)

Vecchio testo	Nuovo testo
Per ogni altra infrazione, la rimessa dalla linea laterale dovrà essere assegnata alla squadra avversaria.	Per ogni altra infrazione, incluso la mancata esecuzione della rimessa laterale entro quattro secondi , la rimessa laterale dovrà essere assegnata alla squadra avversaria.

Spiegazione:

Semplice specifica.

Regola 16 – La rimessa dal fondo

2. Infrazioni e sanzioni (pag. 141)

Vecchio testo	Nuovo testo
...	...
...	Se la rimessa dal fondo non viene eseguita entro quattro secondi, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto, alla squadra avversaria.
...	...

Spiegazione:

Nessuna variazione di sostanza

Regola 17 - Calcio d'angolo

1. Procedura (pag. 144)

Vecchio testo	Nuovo testo
- Il pallone deve essere posto nell'area d'angolo più vicina al punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea di porta. - Il pallone deve essere fermo e viene calciato da un calciatore della squadra attaccante. - Il calcio d'angolo deve essere eseguito entro	- Il pallone deve essere posto nell'area d'angolo più vicina al punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea di porta. - Il pallone deve essere fermo e viene calciato da un calciatore della squadra attaccante. - Il calcio d'angolo deve essere eseguito entro

quattro secondi dal momento in cui la squadra è pronta ad eseguirlo o da quando l'arbitro segnala che la squadra è pronta a rimettere il pallone in gioco. - Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove chiaramente; non è necessario che esca dall'area d'angolo. - I calciatori della squadra avversaria devono rimanere ad almeno 5 m dall'arco d'angolo fino a quando il pallone non sia in gioco	quattro secondi dal momento in cui la squadra è pronta ad eseguirlo o da quando l'arbitro segnala che la squadra è pronta a rimettere il pallone in gioco. - Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove chiaramente; non è necessario che esca dall'area d'angolo. - Nel momento in cui il pallone viene messo in gioco, solo chi esegue il calcio d'angolo può essere fuori dal rettangolo di gioco (salvo quanto diversamente previsto dalle Regole del Gioco del Calcio a Cinque – vedere la sezione sull'uscita autorizzata dal rettangolo di gioco all'interno della parte Interpretazione e Raccomandazioni delle Linee Guida Pratiche per Arbitri e altri Ufficiali di Gara). - I calciatori della squadra avversaria devono rimanere ad almeno 5 m dall'arco d'angolo fino a quando il pallone non sia in gioco
---	--

Spiegazione:

Inserita specifica sul fatto che l'unico calciatore che può stare all'esterno del rettangolo di gioco è colui il quale effettuerà il calcio d'angolo.

2. Infrazioni e sanzioni (pag. 145)

Vecchio testo	Nuovo testo
... Per qualsiasi altra infrazione della squadra che sta eseguendo il calcio d'angolo, sarà assegnata una rimessa dal fondo alla squadra difendente. Per qualsiasi altra infrazione della squadra difendente, il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.	... Per qualsiasi altra infrazione anche se un calcio d'angolo non viene battuto entro quattro secondi, o dall'arco del calcio d'angolo, viene assegnata una rimessa dal fondo alla squadra avversaria.

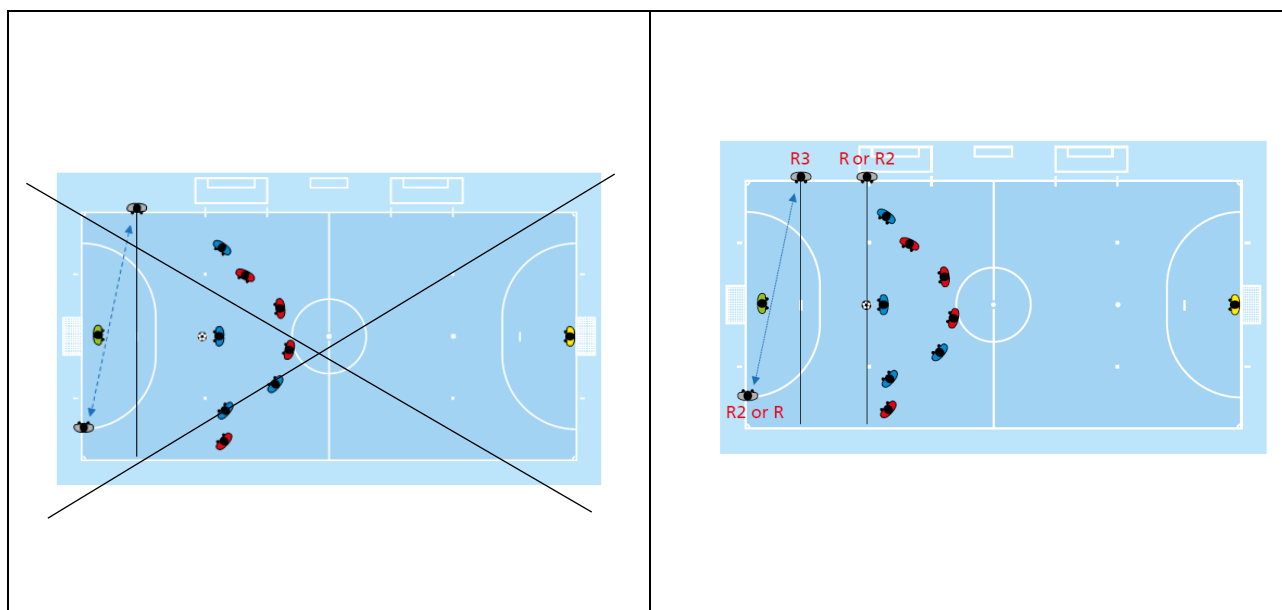
Spiegazione:

E' stato specificato che se il pallone è posizionato fuori dell'arco del calcio d'angolo, ciò comporterà l'attribuzione della rimessa dal fondo alla squadra avversaria.

Linee Guida

Posizionamento su tiro libero (10m) (pag. 168)

Vecchio testo	Nuovo testo
Uno degli arbitri si dispone in linea con il punto, all'interno dell'area di rigore, che indica la distanza di 5 m dal punto di tiro libero, come indicato nella Regola 1, che deve essere rispettata dal portiere. Questo arbitro identifica chi esegue il tiro e verifica che gli altri calciatori rispettino la distanza durante l'esecuzione del tiro. Non dà il segnale per eseguire il tiro se prima non ha verificato, assistito dall'altro arbitro se necessario, che la posizione di tutti i calciatori sia corretta e che il pallone sia correttamente posto sul punto di battuta. L'altro arbitro deve posizionarsi nel punto d'intersezione tra la linea di porta e la linea dell'area di rigore, e verifica se il pallone entra in porta. Se il portiere difendente non si attiene a quanto previsto dalla Regola 13 prima che il tiro libero venga eseguito e non viene segnata la rete, l'arbitro emetterà un fischio e ordinerà la ripetizione del tiro.	Uno degli arbitri si posizionerà in linea con il punto dei 10 mt, identificherà chi dovrà calciare e controllerà i calciatori per un'eventuale invasione, mentre il tiro libero verrà eseguito. Questo arbitro non ordinerà l'esecuzione del tiro fino a quando non verificherà che le posizioni dei calciatori e del pallone saranno corrette, e potrà essere assistito dall'altro arbitro, se necessario. L'altro arbitro dovrà essere posizionato nel punto di intersezione tra la linea di porta e l'area di rigore e verificherà se il pallone sarà entrato in porta. Se il portiere commetterà un'infrazione rilevante, come previsto dalla Regola 13 e una rete non verrà realizzata, l'arbitro dovrà emettere un fischio per ordinare la ripetizione del tiro libero. Il terzo arbitro prenderà posizione in linea con il segno che si trova all'interno dell'area di rigore, che indica la distanza minima di 5m dal punto del tiro libero, che dovrà essere rispettato dal portiere come previsto dalla Regola 1.



Interpretazioni e raccomandazioni

Regola 5 - Gli arbitri (pag. 183 e 184)

Vecchio testo	Nuovo testo
Riprese di gioco Gli arbitri devono assicurare che le riprese di gioco siano eseguite con celerità e non consentire che siano ritardate per ragioni tattiche dopo un'interruzione di gioco temporanea (rimessa dalla linea laterale, rimessa dal fondo, calcio d'angolo o calcio di punizione). In questi casi, l'arbitro inizierà il conteggio dei quattro secondi e non sarà necessario l'uso del fischietto. Nei casi di riprese di gioco alle quali non si applica il conteggio dei quattro secondi (calcio d'inizio o calcio di rigore), i calciatori che ne ritardano l'esecuzione dovranno essere ammoniti. Le persone che gestiscono i palloni sono autorizzate a disporsi attorno al rettangolo di gioco per facilitare le riprese e lo sviluppo del gioco.	Riprese di gioco Gli arbitri devono assicurare che le riprese di gioco siano eseguite con celerità e non consentire che siano ritardate per ragioni tattiche dopo un'interruzione di gioco temporanea (rimessa dalla linea laterale, rimessa dal fondo, calcio d'angolo o calcio di punizione). Laddove siano effettuate nella corretta maniera, gli arbitri inizieranno il conteggio dei quattro secondi e non sarà necessario l'uso del fischietto. Se gli arbitri capiscono che la ripresa sia ritardata per motivi tattici, dovranno emettere un fischio e poi iniziare il conteggio dei quattro secondi, indipendentemente dal fatto che il calciatore che effettua la ripresa sia pronto o meno. Nei casi in cui il conteggio di quattro secondi non si effettua (calci d'inizio o calci di rigore), i calciatori che ritardano la ripresa dovranno essere ammoniti. Le persone che gestiscono i palloni sono autorizzate a disporsi attorno al rettangolo di gioco per facilitare le riprese e lo sviluppo del gioco

Infortunati

Vecchio testo	Nuovo testo
	La sicurezza dei calciatori è di fondamentale importanza e gli arbitri dovranno facilitare il lavoro del personale medico, soprattutto nei casi di grave lesione e/o una valutazione di un eventuale trauma cranico. Ciò includerà il rispetto e assistenza con i protocolli di valutazione/trattamento concordati. Tuttavia, come linea guida generale, la ripresa del gioco dovrebbe essere ritardata di circa 20-25 secondi dal momento in cui i calciatori erano pronti a riprendere il gioco, salvo in caso di lesioni gravi

	e/o un accertamento di un eventuale trauma cranico.
--	---

Regola 12 – Falli e scorrettezze (pag. 190)

Vecchio testo	Nuovo testo
Toccare il pallone con le mani Sanzioni disciplinari Un calciatore che commette un fallo di mano deve essere ammonito per comportamento antisportivo se, ad esempio: • tocca il pallone con la mano per impedire ad un avversario di entrane in possesso; • tenta di segnare una rete toccando volontariamente il pallone con la mano; • cerca di negare una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con la mano o il braccio, quando il portiere non si trovi nella propria area di rigore, e fallisce nel suo tentativo.	Toccare il pallone con le mani Sanzioni disciplinari Un calciatore che commette un fallo di mano deve essere ammonito per comportamento antisportivo se, ad esempio: ... • ferma il pallone indirizzato verso la porta con le mani, quando a difesa della porta c'è il portiere; • interferisce o ferma una promettente azione d'attacco della squadra avversaria.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 26

Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 28-2021 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilî)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 28 – 2021

Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente –

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Risposta n. 567/21 del 30 agosto 2021, chiarimenti in ordine ad un interpello proposto da una ASD, iscritta al Registro CONI, che ha chiesto di poter fruire del *Superbonus* – 110% - per la razionalizzazione dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune, che gestisce in base ad un contratto di assegnazione in concessione d'uso gratuito, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche della struttura e fruibilità dei servizi resi, ampliandone, tra l'altro, la volumetria.

Nell'istanza la ASD evidenzia che l'intervento prevede anche il rifacimento degli spogliatoi già presenti, riallocando parte degli stessi nell'ampliamento previsto, e che il Comune ha rilasciato la concessione di costruzione con il titolo "ristrutturazione con ampliamento".

Inoltre, la ASD precisa che i vecchi spogliatoi si sviluppavano per una superficie di 106 mq. ed un volume di 349,80 mc., mentre i nuovi si sviluppano per una superficie di 366 mq. ed un volume di 366 mc.

Tanto premesso, la ASD chiede di conoscere, tra l'altro, se possa accedere al *Superbonus* per le spese che sosterrà per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti a spogliatoi, incluse quelle per gli spogliatoi riallocati nella parte oggetto di ampliamento.

Nella risposta all'interpello, l'Agenzia delle Entrate precisa preliminarmente che la detenzione dell'edificio, di proprietà del Comune, sulla base di un contratto di concessione d'uso gratuito, può costituire titolo idoneo ai fini della fruizione del *Superbonus*.

Richiamando, poi, la Circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". In tal caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite alla parte già esistente da quelle sulla parte ampliata.

Nella fattispecie prospettata dalla ASD, conclude l'Agenzia delle Entrate, l'Associazione può fruire del *Superbonus*, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio già esistente, escludendo le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte ampliata dove verrà riallocata una parte degli spogliatoi.

Inoltre, qualora la ASD abbia ricevuto un contributo pubblico per i lavori in argomento, l'ammontare del contributo deve essere sottratto da quello delle spese che possono accedere al *Superbonus*, sempre che il contributo stesso non concorra alla formazione del reddito della ASD.

56a EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI
SOCIETÀ CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
REGOLAMENTO FASE REGIONALE

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2021/2022 la 56^a edizione della Coppa Italia Dilettanti alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza.

Il Comitato Regionale Toscana organizza la **fase regionale** della manifestazione con le Società di Eccellenza e intende concluderla in tempo utile per comunicare alla L.N.D., entro il termine che la stessa renderà noto con successiva informativa, la Società vincente qualificata per la Fase Nazionale.

La competizione si svolge in quattro turni e una finale. I turni si svolgono per “accoppiamento” e “triangolare”.

Accoppiamenti e triangolari effettuati con il criterio di vicinorietà e in prospettiva di garantire sviluppo alle fasi successive in un programma globale.

Accoppiamenti gare di andata e ritorno:

la società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca **la prima partita in casa**.

Supera il turno la società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate è dichiarata vincente la società che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta;

a parità persistente, al termine del secondo incontro, l'Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.

Triangolari:

Effettuerà la **prima gara in casa** la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C);

nella **seconda giornata** riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;

nella **terza giornata** si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Risulta vincente del turno la società che:

ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti la miglior differenza reti;

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana;

Turni in gara unica:

Supererà il turno la società vincente. Se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo ulteriore parità si qualificherà al turno successivo la società che ha effettuato la gara in trasferta;

Turni:

Nel **primo turno** le modalità di svolgimento sono quelle previste per gli accoppiamenti ed i triangolari riportate nel regolamento della coppa.

Nel **secondo** e **quarto turno** giocherà in casa la società scritta al rigo inferiore, nel **terzo turno** giocherà in casa la società scritta al rigo superiore del prospetto.

Le modalità della finale sono riportate nel presente regolamento.

Finale:

Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo norma;

Modalità amministrative:

Nel turno con gare di andata e ritorno l'incasso della gara è di competenza della Società che giuoca in casa. Nei turni a gara unica l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate all'incontro. Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere tolto l'importo da versare alla S.I.A.E., l'importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale Toscana;

Premi e riconoscimenti:

-trofeo Campione Regionale Coppa Italia (alla 1^a classificata) e targa (alla 2^a classificata);
-n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori e ai tecnici delle squadre;

Partecipazione dei Calciatori:

Alle gare di Coppa Italia, per la fase Regionale, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la rispettiva Società per la stagione sportiva 2021/2022 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all'età massima e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. e con l'obbligo di impiegare comunque per l'intera durata delle gare, almeno 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi, almeno 2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in caso di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. **L'inosservanza della predetta disposizione è punita con la sanzione della perdita della gara come previsto dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.**

Sostituzione dei Calciatori:

Sono consentite cinque sostituzioni indipendentemente dal ruolo.

Organizzazione reclami e disciplina sportiva:

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva – ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate; – visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; – visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; – visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 50/A F.I.G.C. del 04/08/2021 sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Rinuncia a gare:

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 600,00. Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.

Orari e campi di gioco:

Gli orari delle gare sono quelli fissati dal C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D. E' tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l'accordo della società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di gioco sul quale la società ospitante abitualmente gioca le sue gare purché la richiesta pervenga al C.R.T. almeno **otto giorni** prima della data fissata per la disputa della partita.

Arbitri:

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

Applicazione regolamenti federali e disposizioni specifiche di Lega in fatto di Coppa Italia:

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Italia Dilettanti – fase regionale – dalla L.N.D. con il C.U. n. 1 pubblicato in Roma il 1° Luglio 2021.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

56a EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI
SOCIETÀ CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
REGOLAMENTO

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2021/2022 la 56^a edizione della Coppa Italia Dilettanti alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato di Promozione.

Il Comitato Regionale Toscana organizza la fase regionale della manifestazione con le Società di Promozione. Non è prevista per la Società vincente la Coppa Italia di Promozione la Fase Nazionale (come da C.U. n.4 del 1 Luglio 2021 - L.N.D. Roma)

La competizione si svolge in quattro turni e una finale. I turni si svolgono per “accoppiamento” e “triangolare”.

Accoppiamenti e triangolari effettuati con il criterio di vicinorietà e in prospettiva di garantire sviluppo alle fasi successive in un programma globale.

Accoppiamenti gare di andata e ritorno:

la società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca **la prima partita in casa**.

Supera il turno la società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate è dichiarata vincente la società che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta;

a parità persistente, al termine del secondo incontro, l'Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.

Triangolari:

Effettuerà la **prima gara in casa** la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C);

nella **seconda giornata** riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;

nella **terza giornata** si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Risulta vincente del turno la società che:

ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti la miglior differenza reti;

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana;

Turni in gara unica:

Supererà il turno la società vincente. Se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo ulteriore parità si qualificherà al turno successivo la società che ha effettuato la gara in trasferta;

Turni:

Nel **primo** e **secondo turno** le modalità di svolgimento sono quelle previste per gli accoppiamenti ed i triangolari riportate nel regolamento della coppa.

Nel **terzo turno** giocherà in casa la società scritta al rigo superiore, nel **quarto turno** giocherà in casa la società scritta al rigo inferiore del prospetto.

Le modalità della finale sono riportate nel presente regolamento.

Finale Regionale:

Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo norma;

Modalità amministrative:

Nel turno del triangolare l'incasso della gara è di competenza della società che giuoca in casa. Nei turni a gara unica l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate all'incontro. Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere tolto l'importo da versare alla S.I.A.E., l'importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale Toscana;

Premi e riconoscimenti:

La squadra vincente viene premiata con:

- trofeo di Campione Regionale di Coppa Italia di Promozione;
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori e ai tecnici;
- quanto previsto dal meccanismo "promozioni e retrocessioni - stagione sportiva 2021/2022".

La squadra finalista regionale viene premiata con:

- targa di Finalista Regionale di Coppa Italia di Promozione;
- n. 25 medaglie da assegnare ai Calciatori ed ai Tecnici.

Partecipazione dei Calciatori:

Alle gare di Coppa Italia, per la fase Regionale, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la rispettiva Società per la stagione sportiva 2021/2022 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all'età massima e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. e con l'obbligo di impiegare comunque per l'intera durata delle gare, almeno 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi, almeno 2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in caso di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. **L'inosservanza della predetta disposizione è punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.**

Sostituzione dei Calciatori:

Sono consentite cinque sostituzioni indipendentemente dal ruolo.

Organizzazione reclami e disciplina sportiva:

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva – ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate; – visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; – visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; – visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 50/A F.I.G.C. del 04/08/2021 sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Rinuncia a gare:

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 600,00. Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.

Orari e campi di gioco:

Gli orari delle gare sono quelli fissati dal C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D. E' tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l'accordo della società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di gioco sul quale la società ospitante abitualmente gioca le sue gare purché la richiesta pervenga al C.R.T. almeno **otto** giorni prima della data fissata per la disputa della partita.

Arbitri:

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

Applicazione regolamenti federali e disposizioni specifiche di Lega in fatto di Coppa Italia:

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Italia Dilettanti – fase regionale – dalla L.N.D. con il C.U. n. 1 pubblicato in Roma il 1° Luglio 2021.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

38^a EDIZIONE TORNEO "COPPA TOSCANA"
RISERVATO ALLE SOCIETÀ
DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
REGOLAMENTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il Comitato Regionale della Toscana F.I.G.C.-L.N.D. indice per la stagione sportiva 2021/2022 la 38^a edizione della Coppa Toscana riservata alle società partecipanti alla Prima e alla Seconda Categoria.

La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata separatamente per le due categorie secondo il presente regolamento.

Partecipazione delle squadre:

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre rispettivamente di Prima e Seconda Categoria non avendo ricevuto, entro il termine pubblicato con Comunicato Ufficiale, nessuna comunicazione di rinuncia. Come da prospetto.

Formula:

I turni della manifestazione sono riportati nei relativi prospetti volti a garantire in forma globale il completo sviluppo dei programmi.

In particolare:

- **primo turno:** tornei triangolari ed accoppiamenti istituiti con il criterio della vicinorietà e tenendo conto anche di alcune "desiderate" espresse dalle Società partecipanti;

Norme di svolgimento – graduatorie:

Accoppiamenti gare di andata e ritorno:

la società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca **la prima partita in casa**.

Supera il turno la società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate è dichiarata vincente la società che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta;

a parità persistente, al termine del secondo incontro, l'Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.

Triangolari:

Effettuerà la **prima gara in casa** la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C);

nella **seconda giornata** riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;

nella **terza giornata** si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Risulta vincente del turno la società che:

ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti la miglior differenza reti;

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana;

Turni in gara unica:

Supererà il turno la società vincente. Se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo ulteriore parità si qualificherà al turno successivo la società che ha effettuato la gara in trasferta;

Turni:

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA

Nel **primo** e **secondo turno** le modalità di svolgimento sono quelle previste per gli accoppiamenti ed i triangolari riportate nel regolamento della coppa.

Nel **III turno** e **V turno** giocherà in casa la squadra scritta al rigo inferiore, con le modalità riportate nel presente regolamento.

Nel **IV turno** giocherà in casa la squadra scritta al rigo superiore.

Le modalità della finale sono riportate nel presente regolamento.

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA

Nel **primo turno** le modalità di svolgimento sono quelle previste per gli accoppiamenti ed i triangolari riportate nel regolamento della coppa.

Nel **II turno**, **IV turno** e **VI turno** giocherà in casa la squadra scritta al rigo superiore.

Nel **III turno** e **V turno** giocherà in casa la squadra scritta al rigo inferiore, con le modalità riportate nel presente regolamento.

Le modalità di svolgimento compresa anche la gara di finale sono riportate nel presente regolamento.

Finale Regionale:

Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo norma;

Modalità amministrative:

Nel turno del triangolare l'incasso della gara è di competenza della Società che giuoca in casa. Nei turni a gara unica l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate all'incontro. Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere tolto l'importo da versare alla S.I.A.E., l'importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo il rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale Toscana;

Premi e riconoscimenti:

Alla società vincente la Coppa Toscana (Prima e Seconda Categoria):

- Trofeo "Zelante Salvatorini" per la Prima Categoria;
- Trofeo "Giuseppe Pucci" per la Seconda Categoria;
- N. 25 medaglie da consegnare ai calciatori e ai tecnici della squadra;
- quanto previsto dal meccanismo "promozioni e retrocessioni - stagione sportiva 2021/2022".

Alla società finalista della Coppa Toscana (Prima e Seconda Categoria):

- Targa;
- N. 25 medaglie da consegnare ai calciatori e ai tecnici della squadra;
- quanto previsto dal meccanismo "promozioni e retrocessioni - stagione sportiva 2021/2022".

Partecipazione dei calciatori:

Alle gare di Coppa Toscana di Prima e Seconda Categoria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione sportiva 2021/2022 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all'età massima e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F..

L'inosservanza delle disposizioni predette comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Sostituzione di calciatori:

Durante tutte le gare del torneo è consentita definitivamente la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Organizzazione reclami e disciplina sportiva:

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva – ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate; – visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; – visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; – visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 50/A F.I.G.C. del 04/08/2021 sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Rinuncia a gare:

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 300 per le società di Prima Categoria e fino a € 200 per le società di Seconda categoria. Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.

Orari e Campi di giuoco:

Gli orari delle gare sono quelli fissati dalla L.N.D.. E' tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l'accordo della Società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale la società ospitante abitualmente disputa le proprie gare purché la richiesta pervenga al Comitato Regionale Toscana almeno **otto** giorni prima della data fissata per la disputa della partita.

Arbitri:

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

Applicazione regolamenti federali e disposizioni specifiche di Lega in fatto di Coppa Toscana:

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Toscana Dilettanti – fase regionale.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. Delle Norme Organizzative della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.